



arpea.

**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE
PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

**Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico
Funzione Controlli**

**Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale
in materia di condizionalità
sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2018**

TITOLO DEL DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2018	Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli

PRIMA APPROVAZIONE	DATA DETERMINA	NUMERO DETERMINA
20/12/18	20/12/18	222 - 2018

A) PREMESSA

Regolamentazione comunitaria

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

I regolamenti precedentemente in vigore sono abrogati:

- il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati dal regolamento (UE) n. 640/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il regolamento (CE) n. 1122/2009, in termini di impegni assunti all'atto della presentazione delle domande, si continua ad applicare al sistema di controllo e di definizione delle sanzioni amministrative inerenti gli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce i dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei **pagamenti diretti** ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (**Ristrutturazione e riconversione dei vigneti**) e 47 (**Vendemmia verde**) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (**forestazione e imboscamento**) e b) (**allestimento di sistemi agroforestali**), dall'art. 28 (**pagamenti agro-climatico-ambientali**), dall'art. 29 (**agricoltura biologica**), dall'art. 30 (**indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua**), dall'art. 31 (**indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**), dall'art. 33 (**benessere degli animali**) e dall'art. 34 (**servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste**) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di **conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione** ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v)

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura). Sulla base di quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo erogato¹.

Recepimento nazionale e regionale

In tale contesto normativo unionale, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 gennaio 2018, n. 1867/2018 (nel seguito DM 1867/2018)** e pubblicato nella G.U. del 06/04/2018 n. 80, Serie Generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 1867/2018 contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 del DM 180/2015;
- c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità;

1

In relazione alla popolazione delle aziende assoggettate alla condizionalità ed in particolare per quanto attiene alle aziende richiedenti aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, il MiPAAF chiarito che *"Per quanto concerne l'individuazione del primo anno di applicazione della condizionalità nel caso di aziende che partecipino ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è essenziale chiarire che il primo anno dei cosiddetti "anni considerati", di cui alla lettera "g" dell'articolo 2 del DM 1867/2018, è l'anno civile successivo all'anno civile in cui è concesso (non erogato) il primo pagamento; la concessione, infatti, non coincide con l'erogazione del pagamento ed è sempre antecedente a quest'ultima."*

Il DM 1867/2018, articoli 12 e 23, prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con la circolare di AGEA vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'articolo 23 del DM 1867/2018.

La presente circolare recepisce la **nota di AGEA Coordinamento prot. n. 65343 del 07/08/2018**, che specifica gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme.

La presente circolare recepisce inoltre la **Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte del 03/08/2018 n. 102**, che definisce gli impegni di condizionalità e le deroghe valevoli sul territorio della Regione Piemonte per l'anno 2018.

Sono pertanto oggetto della presente circolare solo i CGO/BCAA che presentano una specificità regionale o per cui l'OP ha ritenuto di specificare le logiche legate alle riduzioni applicabili alle aziende in infrazione, ovvero:

- ✓ **CGO 1** - "Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
- ✓ **BCAA 1** - "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua"
- ✓ **BCAA 6** - "Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante"
- ✓ **CGO 2** - "Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici"
- ✓ **CGO 3** - "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"
- ✓ **CGO 4** - "Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare"
- ✓ **CGO 5** - "Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE"
- ✓ **CGO 6** - "Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini"
- ✓ **CGO 7** - "Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97"
- ✓ **CGO 8** - "Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE"

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati con la nota di AGEA Coordinamento:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienza agli obblighi di condizionalità, inserito nella circolare AGEA, è coerente con quanto disciplinato dal DM 1867/2018.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nel sito web dell'Agenzia:

www.arpea.piemonte.it

B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il documento si compone dei seguenti capitoli:

1. **Glossario**
2. **Settori di condizionalità**

La presente circolare recepisce i seguenti capitoli della nota di AGEA prot. n. 65343 del 7/8/2018:

3. **Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio**
4. **Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione**
5. **Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni**

La presente circolare recepisce i seguenti Allegati alla nota di AGEA prot. n. 65343 del 7/8/2018:

1. **Criteri di rischio**
2. **Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni**
3. **Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità**
4. **Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP**
6. **Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 4)**
7. **Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE**
8. **Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari**
9. **Controlli territoriali per i Criteri ambientali – Tabella di corrispondenza tra impegni relativi ai CGO 2 e 3 e risultati dei controlli territoriali**
10. **Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli OP sull'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari nell'ambito del Protocollo d'intesa del maggio 2012**

Allegati alla presente circolare:

- A. **Calcolo della quantità di effluenti zootecnici e dell'azoto al campo prodotti annualmente dall'azienda**
- B. **Stoccaggio minimo per reflui zootecnici**
- X. **Tolleranze per adeguamenti strutturali degli impianti di stoccaggio per effluenti zootecnici**
- Δ. **Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni**
- E. **Regolamento (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2009 ALLEGATO "Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR) - Tabella 2 "Sostanze vietate"**
- Φ. **Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006 - Allegato I ("Categoria A: Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate; Categoria B: Medicinali veterinari e agenti contaminanti")**

1. Glossario

Qui di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- a. **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 180/2015;
- b. **Norma (BCAA):** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 180/2015, e gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento, descritti nell'Allegato 8 del DM 180/2015;
- c. **Condizionalità:** i CGO e le BCAA di cui alle lettere a) e b);
- d. **Settore di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a:
 - i. Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno;
 - ii. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
 - iii. Benessere degli animali;
 - iv. Mantenimento dei pascoli permanenti.
- e. **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- f. **Beneficiario:** il soggetto che:
 - i. richiede gli aiuti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
 - iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino);
- g. **Azienda:** l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario definito alla lettera f), situate all'interno del territorio nazionale;
- h. **Pagamento ammesso:** contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
- i. **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
- j. **Attività agricola:** una delle seguenti attività:
 - i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 ;

- iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- k. **Cessione:** qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
- l. **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- m. **Culture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- n. **Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- o. **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- p. **Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
- q. **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- r. **Capi aziendali totali:** in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) i Capi aziendali totali sono i capi della stessa specie facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo;
- s. **Capi non conformi:** in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) i Capi non conformi sono i capi della stessa specie risultati irregolari al momento del controllo;
- t. **Capi conformi:** in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) il n° di Capi conformi è uguale al n° di Capi Totali presenti in azienda al momento del controllo meno il n° di Capi non conformi. Nel caso in cui il controllo avvenga su un campione dei capi presenti, il numero dei capi selezionati nel campione di controllo equivale al numero dei Capi Totali e il numero dei capi conformi è uguale al n° di capi selezionati per il controllo meno il n° di capi non conformi. In caso di presenza di non conformità, questo rapporto è esteso all'intera consistenza dell'allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento) oppure il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento – Per un esempio, si faccia riferimento al paragrafo *"Identificazione e registrazione degli animali - Disposizioni comuni ai CGO 6, 7 e 8"*;
- u. **Fasce tampone:** per quanto attiene all'applicazione della BCAA 1, si hanno le seguenti definizioni:
- **Fascia inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
 - **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;

- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
 - **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
 - **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilagino nei terreni circostanti più bassi;
- v. **Superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;
- w. **Superficie condotta:** superficie dichiarata dal beneficiario con qualunque titolo di conduzione, esclusi gli asservimenti;
- x. **Superficie asservita:** superficie sulla quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici ha acquisito il diritto di spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti imposti dalla normativa;
- y. **Superficie utilizzata ai fini agronomici:** superficie indicata nella Comunicazione 10R come disponibile all'utilizzo ai fini agronomici (es. spandimento di effluenti zootecnici). Al massimo può corrispondere a: Superficie condotta + Superficie asservita;
- z. **Superficie agricola utilizzata (SAU):** superficie dichiarata dal beneficiario con qualunque titolo di conduzione, esclusi asservimenti, usi non agricoli e tare.
- aa. **Superficie sensibile:** nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "uso del suolo", su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.
- bb. **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- cc. **Primo controllo:** il controllo in cui è stata per la prima volta riscontrata la non conformità;
- dd. **Secondo controllo:** il controllo di verifica dell'esecuzione dell'azione correttiva;
- ee. **Nuovo controllo:** il controllo che segue il primo controllo, effettuato a seguito del nuovo campionamento dell'azienda su cui è stato eseguito il primo controllo. Non è il follow up del primo controllo;
- ff. **Inadempienza (o Non conformità o Infrazione o Violazione):** l'inosservanza di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: Infrazione, Violazione e Non conformità si considerano sinonimi;
- gg. **Portata dell'infrazione:** determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- hh. **Gravità dell'infrazione:** che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- ii. **Durata di una infrazione:** dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- jj. **Allerta tempestiva (o Allerta precoce o Early warning):** la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- kk. **Inadempienza di importanza minore (o Infrazione di importanza minore o Inadempienza di scarsa entità o Infrazione minore o Inadempienza minore):** infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DM 180/2015, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
- ll. **Azione correttiva:** azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti

negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza;

mm. Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;

nn. Impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.

oo. Reiterazione: di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempimento. Si ha reiterazione anche nel caso in cui l'inadempienza sia stata accertata in un Atto o Standard corrispondente nella passata programmazione (Vedi Allegato 9 – Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020);

pp. Negligenza: tutte le inadempimenti ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;

qq. Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

- siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;

- gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;

- il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.

rr. Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempimento intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.

2. Settori di Condizionalità

Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

I Settori di condizionalità, rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:

1. Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

- Tema Acque
- Tema Suolo e stock di carbonio
- Tema Biodiversità
- Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- Tema Sicurezza alimentare
- Tema Identificazione e registrazione degli animali
- Tema Malattie degli animali
- Tema Prodotti fitosanitari

3. Igiene e benessere degli animali

- Tema Benessere degli animali

Il prospetto che segue riporta l'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e le condizioni di applicabilità, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Regioni e Province autonome.

Settore	Tema principale	Criteri e Norme		Vecchia programm.	Condizioni di applicabilità (DM del MIPAAF n. 180/2015)
1. Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Atto A4	Almeno una particella aziendale in ZVN
		BCAA 1	fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Standard 5.2	Superfici agricole [art. 3 (4) lett. d)]
		BCAA 2	utilizzo delle acque a fini di irrigazione soggetto ad autorizzazione	Standard 5.1	Superfici agricole [art. 3 (4) lett. d)]
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento	Standard 5.3 (Atto A2)	Superfici agricole [art. 3 (4) lett. d)]. Tutte le aziende agricole, anche senza terra
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo a) copertura vegetale durante tutto l'anno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)	Standard 1.2	Impegno a) Superfici ritirate [art. 3 (4) lett. b)] Impegno b) Superfici agricole [art. 3 (4) lett. d)] meno le Superfici ritirate
		BCAA 5	Gestione minima delle terre a) solchi acquai temporanei b) divieto di livellamenti non autorizzati c) manutenzione della rete idraulica aziendale	Standard 1.1	Impegno a) Seminativi [art. 3 (4) lett. a)] Impegni b) e c) Superfici agricole [art. 3 (4) lett. d)]
		BCAA 6	divieto di bruciare le stoppie	Standard 2.1	Seminativi [art. 3 (4) lett. a)]
	Biodiversità	CGO 2	conservazione degli uccelli selvatici: 1. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 2. Fuori ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Atto A1	Superfici agricole [art. 3 (4) lett. d)] comprese le Superfici forestali. L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli

		CGO 3	conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Atto A5	Superfici agricole [art. 3 (4) lett. d)] comprese le Superfici forestali, ricadenti in SIC/ZSC
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	elementi caratteristici del paesaggio (siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive)	Standard 4.4	Superfici agricole [art. 3 (4) lett. d)]

Settore	Tema principale	Criteri e Norme		Vecchia programm.	Condizioni di applicabilità (DM del MIPAAF n. 180/2015)
2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	sicurezza alimentare	Atto B11	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
		CGO 5	sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste	Atto B10	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	identificazione suini	Atto A6	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 7	identificazione bovini	Atto A7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 8	identificazione ovini e caprini	Atto A8	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino
	Malattie degli animali	CGO 9	encefalopatie spongiformi trasmissibili	Atto B12	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	prodotti fitosanitari	Atto B9	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità

Settore	Tema principale	Criteri e Norme		Vecchia programm.	Condizioni di applicabilità (DM del MIPAAF n. 180/2015)
3. Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	protezione dei vitelli	Atto C16	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 12	protezione dei suini	Atto C17	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 13	protezione degli animali negli allevamenti	Atto C18	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale e normativa unionale

Decreto Legislativo del 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni:

- Art. 74, lett. Pp), definizione di "zone vulnerabili": *"zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi"*;
- Art. 92, designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: *sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.*

Decreto Ministeriale del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).

Decreto interministeriale del 07/04/2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Decisione della Commissione del 03/11/2011 n. 2011/721/UE, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Decreto 25 febbraio 2016, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), che abroga e sostituisce il Decreto 7 aprile 2006 a partire dal 19 aprile 2016.

Decisione di Esecuzione della Commissione del 24/06/2016 n. 2016/1040, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Normativa regionale

Regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1);

Regolamento regionale n. 2/R del 15 marzo 2004 'Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione);

Regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007).

Regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007 "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 3/4/2006 n. 152" (B.U.R.P. n. 1 del 3 gennaio 2008).

Regolamento regionale n. 8/R del 19 maggio 2008 "Modifiche al regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))" (B.U.R.P. n. 21 del 22 maggio 2008).

D.G.R. n. 116-9440 del 01 agosto 2008 "Disposizioni attuative del regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti" (B.U.R.P. n. 32 del 7 agosto 2008 – Suppl. ord. n.2)"

Regolamento regionale del 22 dicembre 2008, n. 19/R "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))" (B.U.R.P. n. 52 del 24 dicembre 2008)

Regolamento regionale 23 febbraio 2009, n. 2/R "Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) (B.U.R.P. n.8 del 26 febbraio 2009)"

DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica." (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)

DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R ("Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica." (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)

DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 "Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attività di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010).

Regolamento 20 settembre 2011, n. 7/R "Aggiornamento del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61')".

D.G.R. 18 ottobre 2011, n. 39-2768 "Disposizioni tecniche relative all'applicazione del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))"

D.G.R. 30 Dicembre 2011, n. 58-3246 "Preso d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 n. 721, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, notificata con il numero C(2011)7770."

DGR n. 25-4818 del 22/10/2012: "Disposizioni di attuazione del Piano di tutela delle acque (d.c.r. 13 marzo 2007 n. 117-10731). Riesame delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 21 delle Norme di piano del Piano di tutela delle acque. Esiti e aggiornamento delle basi dati territoriali del sistema informativo dell'Anagrafe unica delle aziende agricole".

DGR n. 81-5421 del 21/02/2013: "Conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate dal Piano di tutela delle acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R".

DGR n. 42-6658 del 11/11/2013: "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), art. 25 comma 2 bis. Diversa decorrenza del periodo di divieto invernale allo spandimento per la stagione 2013/2014".

Regolamento 25 novembre 2013, n. 12/R: "Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". (B.U.R.P. n. 48 del 28 novembre 2013);

DGR n. 29-6848 del 09/12/2013: "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), art. 8, comma 1, lettera m). Temporanea sospensione del divieto invernale allo spandimento nelle aree esterne alle zone vulnerabili".

DGR n. n. 61-660 del 24/11/2014: "Regolamento regionale 29 Ottobre 2007, N. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) art. 25 comma 2 bis. Diversa decorrenza del periodo di divieto invernale allo spandimento per la stagione 2014/2015.

DGR n. 24-768 del 15/12/2014: "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), art. 8, comma 1, lettera m). Temporanea sospensione del divieto invernale allo spandimento nelle aree esterne alle zone vulnerabili."

Regolamento 2 febbraio 2016, n. 2/R: "Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

DD n. 534 del 29/12/2016: "Disposizioni procedurali e attuative della Decisione di esecuzione della Commissione del 24 giugno 2016, n. 2016/1040/UE. Indicazioni operative per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in deroga alla Direttiva nitrati nel quadriennio 2016-2019"

D.D. n. 1055 del 14/11/2016 "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R. Modalità operative per la definizione dei calendari invernali di sospensione dell'utilizzo agronomico di cui all'art. 25 comma 2".

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 1867/2018, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), ovvero le aziende agricole con più del 25% della superficie agricola utilizzata² ricadente in Zona designata come Vulnerabile da Nitrati di origine agricola (ZVN).

Le informazioni relative alle zone designate come ZVN sono disponibili consultando il Fascicolo aziendale sul sito dell'Anagrafe agricola del Piemonte e sul sito web regionale tramite il servizio cartografico interattivo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/dirett_nitrati/designazione.htm

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'azione della Regione Piemonte, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della quantità di "azoto al campo" per anno proveniente da effluenti zootecnici o da digestato, prodotti dall'azienda e/o utilizzati, calcolata in kg/anno.

La quantità di azoto al campo per anno è calcolata in funzione della categoria animale, della tipologia di stabulazione e della consistenza dell'allevamento (ovvero del numero di capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno), in base ai valori tabellari dell'Allegato I – "Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento" del Reg. 10/R del 2007 e ss.mm.ii.

Ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, per i **digestati assimilati ai reflui zootecnici** si specifica quanto segue:

- gli adempimenti amministrativi e la relativa tempistica sono quelli indicati agli artt. 3 ("Comunicazione") e 4 ("Piano di utilizzazione agronomica") del Regolamento 10/R/2007;
- l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche stabilite per gli effluenti zootecnici dal regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R, in funzione delle sue caratteristiche palabili o non palabili;
- ai fini del dimensionamento delle strutture di stoccaggio deve essere tenuto conto anche dei volumi delle biomasse aggiunte;
- la distribuzione in campo del digestato, in considerazione delle sue caratteristiche di fertilizzante organico, deve rispettare i criteri di bilanciamento della fertilizzazione azotata desumibili dal Piano di utilizzazione agronomica; a tale scopo deve essere conteggiata anche la quantità di azoto disponibile a seguito dell'aggiunta di materiali diversi dagli effluenti zootecnici; in considerazione del fatto che il digestato può essere composto da una miscela di effluenti zootecnici e altri materiali, le dosi distribuite nel corso dell'anno devono essere tali da rispettare, per la quota di azoto derivante da effluenti di origine zootecnica, i limiti stabiliti dal regolamento regionale 10/R/2007 per i terreni ricadenti rispettivamente in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile da nitrati di origine agricola.

NB: Deroga alla Direttiva Nitrati:

Con Decisione n. 721/2011 del 03/11/2011, la Commissione Europea ha accordato a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto la deroga al rispetto del massimale di azoto di origine zootecnica (170 kg/ha) distribuibile in un anno nelle ZVN. La deroga ha preso l'avvio sul territorio dal 01/01/2012 ed è una possibilità concessa alle aziende: chi aderisce è autorizzato a distribuire in campo 250 kg/ha di azoto di origine zootecnica anziché 170; a fronte di ciò, all'azienda è chiesto il rispetto di una serie di impegni di buona gestione agronomica, superiori ai criteri obbligatori previsti in ZVN dal regolamento 10R/2007.

Può aderire alla deroga l'azienda che:

- effettua l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici bovini o suini, siano essi di origine aziendale o extra-aziendale, su terreni ricadenti in ZVN di cui ha titolo d'uso per l'utilizzo agronomico;
- dispone di una capacità di stoccaggio degli effluenti zootecnici almeno pari al minimo stabilito dalle vigenti norme regionali (regolamento 10R/2007).

L'adesione alla deroga è annuale e va presentata entro il 15 febbraio nell'ambito della Comunicazione redatta tramite l'Anagrafe Agricola Unica. La documentazione, firmata in originale, viene depositata nel fascicolo aziendale. La procedura informatica permette il caricamento della richiesta di adesione nella Comunicazione previa verifica della sussistenza dei requisiti. E' possibile per l'azienda recedere dall'adesione alla deroga fino alla data della presentazione della Domanda Unica; in tal caso, il titolare dell'azienda sottoscrive una comunicazione motivata di rinuncia che, firmata in originale, viene depositata nel fascicolo aziendale.

Impegni: L'azienda beneficiaria della deroga è autorizzata a distribuire in campo un quantitativo medio di effluenti zootecnici pari a 250 kg/ha di azoto, fatto salvo il rispetto dei tetti massimi per coltura, previsti per tutti i terreni coltivati nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati. Gli effluenti zootecnici ammessi in deroga sono:

- effluenti bovini, sia palabili che non palabili, sia tal quali che trattati;

- effluenti suini, per la sola frazione liquida derivante dal trattamento di separazione solido/liquido attuato con impianti tali da permettere di ottenere un materiale chiarificato con un rapporto azoto/fosfato di almeno 2.5 (in genere, i separatori a compressione elicoidale, le centrifughe e le nastropresse sono in grado di soddisfare questo requisito). La frazione solida ottenuta deve essere destinata a terreni aziendali in zona non vulnerabile, oppure essere delocalizzata fuori dell'azienda.

L'azienda beneficiaria della deroga presenta il PUA, con le modalità previste dal regolamento reg. 10R/2007, per ciascuna annualità di adesione alla deroga, e si impegna al rispetto delle seguenti buone pratiche agronomiche:

- almeno il 70% della SAU di cui ha titolo d'uso per l'utilizzo agronomico è coltivato con una o più colture ad alto asporto e lungo ciclo di crescita: mais irriguo classe FAO 600-700 (seminato entro i primi di aprile), cereali autunno-vernini seguiti da un erbaio estivo, cereali estivi seguiti da un erbaio autunno-vernino, prati temporanei e permanenti purché non abbiano la prevalenza le specie leguminose;
- l'effluente non palabile viene applicato mediante le migliori tecniche disponibili per la distribuzione in campo (fertirrigazione, spandimento a raso per bande; spandimento superficiale a bassa pressione seguito da interramento entro 24 ore, iniezione profonda o per scarificazione a solco aperto, o iniezione superficiale con concomitante chiusura del solco o erpicatura); fatta eccezione per le superfici prative, l'effluente palabile è interrato entro 24 ore;
- l'utilizzo agronomico degli effluenti viene calendarizzato in modo da distribuire almeno 2/3 dell'azoto entro il 30 giugno;
- non si utilizza fosforo sotto forma di concime minerale;
- i prati temporanei vengono arati in primavera, ed entro due settimane dalla lavorazione si procede alla semina di una coltura ad alto asporto e lungo ciclo di crescita, senza effettuare concimazioni;
- i residui colturali del mais classe 600-700 vengono raccolti ed allontanati dal campo;
- nel caso delle doppie colture, l'intervallo tra la coltura principale e l'erbaio secondario è al massimo di due settimane.

L'azienda beneficiaria della deroga tiene monitorato il tenore di azoto e fosforo dei propri terreni, effettuando un'analisi chimica per N totale e P Olsen almeno ogni UPA, ogni 5 ha e ogni 4 anni. Qualora effettui il trattamento di separazione solido/liquido dell'effluente suino, tiene monitorata la qualità dell'effluente chiarificato, effettuando un'analisi chimica per s.s., N totale e P totale, da rinnovarsi qualora si modifichi la natura del refluo o la tipologia di separatore utilizzato. Qualora effettui trasporti di effluente zootecnico a distanze superiori ai 30 km, infine, li registra e li traccia tramite sistemi di posizionamento geografico (GPS).

Le aziende agricole che risultano non adempiere agli obblighi conseguenti all'adesione alla deroga sono escluse dall'accesso al regime di deroga per l'anno successivo.

La Regione Piemonte, con l'allegato alla DD n. 534 del 29/12/2016, ha fornito le "Indicazioni operative per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in deroga alla direttiva nitrati per il quadriennio 2016 - 2019", cui si rimanda.

Elementi di verifica

Le aziende vengono suddivise in classi dimensionali come indicato nella tabella seguente:

Classi dimensionali in funzione dell'azoto al campo	
Azoto al campo (Kg/anno)	Classe dimensionale
Minore o uguale a 1000	1
Da 1001 a 3000	2
Da 3001 a 6000	3
Maggiore di 6000	4
<ul style="list-style-type: none"> • Allevamenti in AIA (D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis) • Allevamenti bovini con più di 500 UBA 	5

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

A. Obblighi amministrativi

52

Classe dimensionale		Comunicazione	PUA	Registro delle Fertilizzazioni	AIA**
ALLEVAMENTO IN ZVN* CHE FA UTILIZZO AGRONOMICO (su terreni condotti o asserviti)					
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se SAU>20 ha (registro oppure documentazione)	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni, PUAS)	SI	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
5	allevamento >500 UBA bovine	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
5	allevamento in AIA	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	SI
ALLEVAMENTO IN ZVN* CHE NON FA UTILIZZO AGRONOMICO (cede tutto il refluo, es. a impianti biogas)					
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
5	allevamento >500 UBA bovine	SI	NO	NO	NO
5	allevamento in AIA	SI	NO	NO	SI
ALLEVAMENTO FUORI ZVN* CHE FA UTILIZZO AGRONOMICO (su terreni condotti o asserviti)					
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
5	allevamento >500 UBA bovine	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
5	allevamento in AIA	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	SI
ALLEVAMENTO FUORI ZVN* CHE NON FA UTILIZZO AGRONOMICO (cede tutto il refluo, es. a impianti biogas)					
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
5	allevamento >500 UBA bovine	SI	NO	NO	NO
5	allevamento in AIA	SI	NO	NO	SI
AZIENDA AGRICOLA IN ZVN CHE ACQUISISCE REFLUO O DIGESTATO SOTTOPRODOTTO PER FARNE UTILIZZO AGRONOMICO					
	digestato che non contiene N zootecnico	NO	NO	NO	NO
	refluo, oppure digestato sottoprodotto che contiene N zootecnico:				
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se SAU>20 ha (registro oppure documentazione)	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni, PUAS)	SI	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO
AZIENDA AGRICOLA FUORI ZVN CHE ACQUISISCE REFLUO O DIGESTATO SOTTOPRODOTTO PER FARNE UTILIZZO AGRONOMICO					
	digestato che non contiene N zootecnico	NO	NO	NO	NO
	refluo, oppure digestato sottoprodotto che contiene N zootecnico:				
1	minore o uguale a 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
2	da 1001 a 3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO
3	da 3001 a 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
4	maggiore di 6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO
* E' classificata "ricadente in ZVN" l'azienda che abbia in ZVN almeno il 25% della SAU in conduzione (esclusi perciò gli asservimenti).					
** Gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono: avicoli con oltre 40.000 posti e suini con oltre 2.000 grassi o oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg.					
NB: Si ricorda che il digestato assimilato al refluo zootecnico ai sensi della dgr n. 64-10874 del 23/2/09 segue tutte le norme previste per il refluo zootecnico stesso.					

A1 - Comunicazione di utilizzo agronomico:

Sono tenute ad avere una Comunicazione nell'applicativo on line della Regione Piemonte validata entro il 31/12/2018 :

- le aziende ricadenti in ZVN: in classe dalla 2 alla 5;
- le aziende non ricadenti in ZVN: in classe dalla 3 alla 5.

Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

Le informazioni relative all'utilizzazione agronomica devono essere aggiornate almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare.

In caso di variazioni, subentrate rispetto all'anno precedente, riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico, la Comunicazione deve essere aggiornata almeno 20 giorni prima dell'applicazione a tali terreni degli effluenti zootecnici o delle acque reflue.

Se non ci sono state variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico dichiarati nell'anno precedente, la Comunicazione presentata nell'anno precedente è considerata valida fino alla presentazione della nuova Comunicazione. Pertanto, durante la visita sui terreni dell'azienda, deve essere verificata la corrispondenza tra le particelle agricole nelle quali vengano eventualmente rilevati degli spandimenti e quelle elencate nella Comunicazione in essere al momento del controllo. Se viene riscontrato spandimento su particelle non indicate in Comunicazione, deve essere assegnata un'infrazione all'obbligo di Comunicazione.

Il controllo prevede la consultazione dell'applicativo on line della Regione Piemonte.

A2 - PUAs – Piano di utilizzazione agronomica semplificato:

Sono tenute ad avere un Piano di utilizzazione agronomica semplificato nell'applicativo on line della Regione Piemonte validato entro il 31/12/2018 :

- le aziende ricadenti in ZVN: in classe 3.

La validazione informatica del PUAs deve essere effettuata unitamente alla presentazione della Comunicazione.

Copia cartacea sottoscritta del PUAs deve essere conservata presso l'azienda.

Il PUAs ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a. aumento superiore al 25% della quantità di azoto zootecnico gestito;
- b. aumento superiore al 25% del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);
- c. riduzione superiore al 25% della superficie oggetto della distribuzione.

Il controllo prevede la consultazione dell'applicativo on line della Regione Piemonte.

A3 - PUA – Piano di utilizzazione agronomica:

Sono tenute ad avere un Piano di utilizzazione agronomica nell'applicativo on line della Regione Piemonte validato entro il 31/12/2018 :

- le aziende ricadenti in ZVN: in classe 4 e 5;
- le aziende non ricadenti in ZVN: in classe 5.

La validazione informatica del PUA deve essere effettuata unitamente alla presentazione della Comunicazione.

Copia cartacea sottoscritta del PUA deve essere conservata presso l'azienda.

Il PUA ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a. aumento superiore al 25% della quantità di azoto zootecnico gestito;
- b. aumento superiore al 25% del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);
- c. riduzione superiore al 25% della superficie oggetto della distribuzione.

Il controllo prevede la consultazione dell'applicativo on line della Regione Piemonte.

A4 - Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii):

Le attività zootecniche soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, Parte II, Titolo III-bis, sono quelle elencate al punto 6.6 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto stesso, ovvero:

- Avicoli
 - Oltre 40.000 posti pollame
- Suini
 - Oltre 2.000 posti suini da produzione (peso maggiore di 30 kg)
 - Oltre 750 posti scrofe con suinetti (peso inferiore a 30 kg)

Copia della determinazione provinciale in corso di validità deve essere conservata presso l'azienda.

A5 - Registrazione delle operazioni di fertilizzazione, Documentazione d'acquisto dei fertilizzanti/ Scheda di magazzino:

Sono sempre tenute ad avere una "Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni", anche se dichiarano di non effettuare fertilizzazioni, le seguenti aziende:

- aziende tenute alla compilazione di PUAs (aziende ricadenti in ZVN in classe 3) o PUA (aziende ricadenti in ZVN in classe 4 e 5; aziende non ricadenti in ZVN in classe 5);
- aziende che aderiscono alle misure 214.1 - 214.3 - 214.4 del PSR 2007-2013;
- aziende che aderiscono alle seguenti misure del PSR 2014-2020:
 - 10.1.1 "Produzione integrata"
 - 10.1.3/3 "Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale"
 - 10.1.4/1 "Conversione di seminativi in foraggere permanenti"
 - 101.1.5/1 "Distribuzione di effluenti con interrimento immediato"
 - 10.1.5/2 "Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande"
 - 11 "Agricoltura biologica"
- aziende ricadenti in ZVN, con SAU maggiore o uguale a 20 ettari. Tali aziende possono, in alternativa, conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto e alla cessione dei concimi, a condizione che se ne possa desumere la quantità utilizzata.

La registrazione delle operazioni di fertilizzazione deve essere fatta su un modello contenente tutti gli elementi previsti nella "Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni" come da Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 19/12/2012, pubblicata sul BURP n.2 del 10/1/2013 (il modello è disponibile in allegato al presente documento).

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla inerente operazione di fertilizzazione.

La Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni o la Documentazione d'acquisto dei fertilizzanti/ Scheda di magazzino deve essere conservata presso l'azienda per almeno 3 anni (Allegato III, parte A, del Reg. 10/R del 2007).

La Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni può essere in formato cartaceo o in modalità digitale (Regolamento regionale n. 2/R del 02/03/2016, Art. 15 "Modifiche all'Allegato III del regolamento 10/R/2007").

B. Obblighi relativi allo stoccaggio

B3a - Presenza degli impianti necessari allo stoccaggio:

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5).

Tutte le aziende zootecniche, che stabulano i propri animali almeno per parte dell'anno, devono avere un impianto di stoccaggio per gli effluenti, anche se minimo, fatta eccezione per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni (Reg. 10/R, art. 10, comma 6 "Nel caso di allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiera possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie"). A tal riguardo si ricorda che, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, sono considerate utili le superfici della lettiera permanente purché impermeabilizzate alla base.

L'azienda deve essere a norma al netto delle cessioni, pertanto per le aziende che conferiscono gli effluenti appena prodotti immediatamente a un impianto di biogas è ammissibile l'assenza di impianti di stoccaggio. Tali aziende devono aver correttamente indicato in Comunicazione la totale cessione degli effluenti con la voce "Stoccato in azienda = NO".

B3b - Dimensionamento degli impianti di stoccaggio:

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5), attraverso il calcolo della quantità di effluenti zootecnici prodotti annualmente, come di seguito meglio specificato.

Verifica del corretto dimensionamento degli impianti di stoccaggio, in relazione alla produzione annua di effluenti, e del periodo di autonomia da garantire, indicato in allegato al presente documento ("Impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati").

Su tutto il territorio della Regione Piemonte, i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere dimensionati in modo tale da garantirne la conservazione per i periodi in cui la distribuzione in campo è vietata o limitata da motivazioni agronomiche, climatiche, normative.

La verifica di questo obbligo deve tener conto delle tolleranze previste per l'adeguamento degli stoccaggi (applicabile solo nel caso di aziende esistenti, ovvero agli allevamenti e alle aziende in esercizio alla data del 1° gennaio 2008, che non abbiano effettuato un ampliamento, cioè un aumento della capacità zootecnica che abbia comportato la necessità di adeguamenti strutturali).

NB: Per i beneficiari della *Misura 112 del PSR 2007-2013 "Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori"* ammessi al finanziamento da meno di 36 mesi e per i beneficiari dell'*Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori"* insediati da meno di 36 mesi (dove la data di insediamento corrisponde alla data di apertura della P.IVA in ambito agricolo ovvero alla "Data iscrizione registro imprese" indicata in fascicolo in Anagrafe agricola), l'eventuale mancato rispetto del corretto dimensionamento degli impianti di stoccaggio degli effluenti non determina violazione degli impegni di condizionalità del CGO1.

B4a - Stato di manutenzione degli impianti

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5).

B4b - Impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5).

C. Obblighi relativi al rispetto dei massimali

Rispetto dei massimali di apporto di azoto al campo³ previsti:

C5a - sui terreni in ZVN: 170 kg N/ha/anno medio aziendale, proveniente da effluente zootecnico, deiezioni animali al pascolo, fertilizzanti organici di origine animale, acque reflue;

C5b - sui terreni in ZVN di aziende che hanno aderito alla deroga ai vincoli di apporto massimo di refluo zootecnico (Decisione 2011/721/UE): **250 kg N/ha/anno** medio aziendale, proveniente da:

- effluenti bovini, sia palabili che non palabili, sia tal quali che trattati;
- effluenti suini, per la sola frazione liquida derivante dal trattamento di separazione solido/liquido attuato con impianti tali da permettere di ottenere un materiale chiarificato con un rapporto azoto/fosfato di almeno 2.5. La frazione solida ottenuta deve essere destinata a terreni aziendali in zona non vulnerabile, oppure essere delocalizzata fuori dell'azienda;

Verificabile su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5).

D. Obblighi agronomici – divieti spaziali e temporali

Verifica del rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti e delle regole per i cumuli temporanei di materiali palabili.

Verificabili su tutte le aziende soggette al criterio (classe dimensionale dalla 1 alla 5) sulle superfici a disposizione dell'azienda.

Il controllo dei divieti spaziali prevede, in caso di riscontro di violazione, il rilievo della superficie di terreno eventualmente coinvolta.

La violazione agli Obblighi agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti si considera che abbia effetti extra - aziendali quando l'inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

D 1 - Rispetto dei divieti spaziali:

D 1 a - Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati:

1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
 - b) nei boschi;
 - c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
 - d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;

3

Per la verifica del rispetto dei massimali di azoto al campo, si considera la SUPERFICIE UTILIZZATA AI FINI AGRONOMICI dichiarata dall'azienda.



- e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
 - h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 - i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
 - i bis) (Reg. 7R/2011) sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l'incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione;
2. Nelle fasce di divieto di cui al punto 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.
3. Distribuzione di concimi chimici azotati in zone con pendenza (DGR 20 – 8320 del 3/3/2008): al fine di contenere i fenomeni di trasporto dei fertilizzanti attraverso il ruscellamento superficiale, nelle zone vulnerabili da nitrati, la distribuzione di concimi chimici azotati su terreni privi di coltura e con pendenza superiore al 20% è vietata, fatta eccezione per il caso in cui si verificano in modo simultaneo le seguenti condizioni:
- nel terreno interessato siano presenti sistemazioni idraulico-agrarie;
 - nei tre giorni successivi la distribuzione in campo non vengano effettuate irrigazioni e non siano previsti, dal servizio agrometeorologico della Regione Piemonte, fenomeni piovosi di una certa rilevanza: <http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/agrometeo/agroboll.htm>
 - venga effettuata una tempestiva incorporazione dei concimi, comunque entro la giornata seguente.

Zone con divieto di utilizzazione dei letami		
	<i>Per terreni in ZVN</i>	<i>Per terreni fuori ZVN</i>
Distanza da corsi d'acqua	5 m (10 m se in P.A.I.)	5 m
Distanza da laghi	25 m	10 m

D 1 b - Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi:

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
 - b) nei boschi;
 - c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
 - d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
 - 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;

- 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
- f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
- 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- k) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.
2. Nelle fasce di divieto di cui al punto 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, punto 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.
3. (Reg. 7R/2011) L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l'iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge significative entro i successivi 3 giorni.
- 3 bis. (Reg. 7R/2011) Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30 per cento è permessa assicurando che il quantitativo applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive deve inoltre essere rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
- a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
 - c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza, oppure usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - d) deve essere assicurata una copertura vegetale durante la stagione invernale.
- 3 ter. (Reg. 7R/2011) Nei comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui al punto 3 bis non si applicano nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.
4. Nel caso di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le province possono individuare i territori per i quali i limiti di pendenza stabiliti al punto 3 possono essere superati,

fino ad un massimo del 25 per cento; tale possibilità è ammessa solo in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e purché siano garantiti:

- a) il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3;
- b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 chilogrammi per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici, comunque non superiori a 170 di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici.

Zone con divieto di utilizzazione dei liquami		
	Per terreni in ZVN	Per terreni fuori ZVN
Distanza da corsi d'acqua	10 m	10 m
Distanza da laghi	30 m	10 m
Distanza da abitazioni	50 m	50 m (10 m se con sistemi localizzati e immediato interrimento)
Distanza da strade	50 m	50 m (1 m se con sistemi localizzati)
Terreni in pendenza	>10 % (>20% se con sistemazioni idraulico-agrarie)	>10 % (>25% se con sistemazioni idraulico-agrarie)

D 2 - Rispetto dei divieti temporali

In base a indicazioni della Regione Piemonte, nella stagione invernale 2018/2019 vigono i periodi di divieto allo spandimento indicati nella tabella seguente.

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLO SPANDIMENTO VIGENTI NELLA STAGIONE INVERNALE 2018/2019

IN ZONA VULNERABILE

Refluo	Periodo vietato	Durata del divieto (gg)
Materiali palabili		
Letame distribuito sui prati (permanenti o avvicendati)	15 dic-15 gen	30
Ammendante compostato (N totale < 2.5% sul secco, N ammoniacale max 15%)		
Letame distribuito su altri terreni; Materiali assimilati ai letami *	15 nov-15 feb	90
Concimi contenenti azoto		
Altri ammendanti organici; Digestato classificato sottoprodotto		
Pollina essiccata (> 65% ss)	1 nov – 28 feb	120
Materiali non palabili		
Liquami, Materiali assimilati ai liquami **, Acque reflue - distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata	sulla base di bollettini bisettimanali: 1 – 30 nov, e dal 1 feb in poi, fino a completamento di 30 gg, totali	90
	1 dic – 31 gen	
Liquami, Materiali assimilati ai liquami **, Acque reflue - distribuiti su suolo nudo	1 nov- 28 feb	120
Digestato classificato sottoprodotto		

***materiali assimilati ai letami**= letiere esauste degli allevamenti avicunicoli; deiezioni avicunicole anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione (naturali o artificiali, svolti all'interno o all'esterno dei ricoveri), frazioni palabili risultanti dal trattamento dei reflui zootecnici, digestati palabili assimilati ai reflui zootecnici ai sensi della DGR 64-10874 del 2009.

****materiali assimilati ai liquami**= liquidi di sgrondo dei materiali palabili e dei foraggi insiati, deiezioni avicunicole non mescolate a letiera frazioni non palabili risultanti dal trattamento dei reflui zootecnici, digestati non palabili assimilati ai reflui zootecnici ai sensi della DGR 64-10874 del 2009, acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico.

FUORI ZONA VULNERABILE

Refluo	Periodo vietato	Durata (gg)
Materiali palabili	nessuno	0
Materiali non palabili	1 dic – 31 gen	60

In ZVN la sospensione invernale degli spandimenti è gestita tramite **bollettini bisettimanali**. Il bollettino riguarda la distribuzione nei mesi di novembre e febbraio dei soli liquami zootecnici e digestati classificati reflui distribuiti sui terreni con coltura in atto oppure con residui colturali, mentre è in ogni caso vietato l'utilizzo agronomico dal 1 dicembre al 31 gennaio.

Il bollettino è consultabile sui siti web regionali:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/dirett_nitrati/index.htm

http://www.3acloud.it:8000/pan/files.html?grp=SPANDIMENTO_REFLUI


Il bollettino è aggiornato il martedì e il venerdì e riporta una tabella che indica se nei giorni successivi è consentito o vietato lo spandimento, fino al successivo bollettino.

Il bollettino sono disponibili per le seguenti macroaree:

- alessandrino
- cuneese
- eporediese-biellese
- novarese
- poirinese
- torinese

Il consenso o divieto allo spandimento è così indicato:

LEGENDA:



SI è ammesso lo spandimento


NO è vietato lo spandimento

il protocollo operativo antismog segnala per questa macroarea uno o più comuni in cui vige il divieto di spandimento dei liquami, digestati e altri materiali assimilati ai liquami. In questi comuni sono comunque possibili le distribuzioni con iniettore e, per i soli prati, le distribuzioni rasoterra in bande. Per conoscere l'elenco dei comuni coinvolti consulta il seguente link:

<http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/semaforo.pdf>

D 3 - Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.
2. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.
3. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:
 - 5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;
 - 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
 - 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;
4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:
 - a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;
 - b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;
 - c) favorire l'aerazione della massa.
5. L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.



Inadempienza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia effetti extra aziendali quando l'inquinamento da nitrati risultante interessa corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti.

Parametri di violazione

Portata: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

classi di violazione:

- livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: si verifica nei seguenti casi:
 - o non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN **oppure** superiore a 2 ettari, **oppure**
 - o presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente, **oppure**
 - o infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B1b **oppure** B2a **oppure** B2b;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
 - o presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio, **oppure**
 - o mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), **oppure**
 - o infrazione all'impegno B1a, **oppure**
 - o presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.

PORTATA CGO1	Nessun'altra infrazione	(D) Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e ≤ 2ha	(D) Superficie infrazioni agronomiche ≥ 10% SAU o > 2ha	(D) Cumuli temporanei non gestiti correttamente	(B) Infrazione impegni stoccaggi: 3b, 4a, 4b	(C) Infrazione rispetto massimali N al campo: 5a, 5b	(B) Infrazione presenza stoccaggi: 3a
Nessun'altra infrazione	---	1	3	3	3	5	5
(D) Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% ZVN e ≤ 2ha	1	---	---	3	3	5	5

PORTATA CGO1	Nessun'altra infrazione	(D) Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e ≤ 2ha	(D) Superficie infrazioni agronomiche ≥ 10% SAU o > 2ha	(D) Cumuli temporanei non gestiti correttamente	(B) Infrazione impegni stoccaggi: 3b, 4a, 4b	(C) Infrazione rispetto massimali N al campo: 5a, 5b	(B) Infrazione presenza stoccaggi: 3a
(D) Superficie infrazioni agronomiche ≥ 10% ZVN o > 2ha	3	---	---	5	5	5	5
(D) Cumuli temporanei non gestiti correttamente	3	3	5	---	5	5	5
(B) Infrazione impegni stoccaggi: 3b, 4a, 4b	3	3	5	5	---	5	5
(C) Infrazione rispetto massimali N al campo: 5a, 5b	5	5	5	5	5	---	5
(B) Infrazione presenza stoccaggi: 3a	5	5	5	5	5	5	---
(B) e (D) Infrazioni con effetti extra - aziendali	5	5	5	5	5	5	5

Gravità: in presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

modalità di rilevazione: *analisi della documentazione e verifica in azienda.*

parametri di valutazione:

- *quantità di effluenti prodotte (classificazione come da All. 7).*

classi di violazione:

livello basso: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure*
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;*

livello medio: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure*
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 oppure*
- *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;*

livello alto: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 oppure;*
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 oppure;*
- *presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.*

GRAVITÀ CGO1			
Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Esiti Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 X <= 1.000	1	1	3
Classe 2 1.001 < X <= 3.000	1	3	3
Classe 3 3.001 < X <= 6.000	3	3	5
Classe 4 X > 6.000	3	5	5
Classe 5 Allevamenti in AIA (D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis) Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5	5	5

Durata: l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 (1) secondo comma del Regolamento (CE) 1122/09, tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione relativa all'inquinamento di corsi d'acqua naturali o artificiali, fossi, scoline, etc. (effetti extra – aziendali) dovuto ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un livello alto.

Casi particolari:

1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno **B3a**), per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della Comunicazione (impegno **A1**) o del PUAs (impegno **A2**) o del PUA (impegno **A3**) o Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno **A4**) o Registro delle operazioni di fertilizzazione/ Documentazione d'acquisto dei fertilizzanti/ Scheda di magazzino (impegno **A5**), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore medio di portata, gravità e durata per le aziende di classe 1, valore alto per le aziende di classe 2 e 3;
3. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle operazioni di fertilizzazione (impegno **A5**), ove previsto, l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata per aziende in classe dimensionale 1 e 2 e 3, assume livello intenzionale per aziende in classe dimensionale 4 e 5;
4. nel caso di aziende che hanno aderito alla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, nel caso di infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla Deroga stessa, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
5. nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
6. nel caso di infrazioni alla corretta applicazione dei fertilizzanti azotati, oppure in caso di superamento dei massimali previsti di apporto totale azotato per le singole colture, le infrazioni assumeranno valore medio di portata, gravità e durata;

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di importanza minore per il presente criterio.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino


In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>
A – Obblighi amministrativi	
Assenza del documento previsto	Presentazione del documento
B – Obblighi relativi agli stoccaggi	
1. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
a. assenza del o degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
b. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire	Ampliamento della capacità degli impianti
2. stato di funzionalità dell'impianto	
a. stato di manutenzione non adeguato	Manutenzione dell'impianto
b. mancata impermeabilità dell'impianto e o presenza di perdite, anche riferito ad accumuli temporanei di materiali palabili	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali di azoto al campo	
Mancato rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN, 250 kg/anno per terreni in ZVN di aziende che hanno aderito alla deroga (Decisione 2011/721/UE) e 340 kg/anno per i terreni a disposizione dell'azienda posti all'esterno delle ZVN.	Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto dei massimali previsti
D – Obblighi agronomici	
Mancato rispetto dei divieti spaziali e/o temporali	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'impegno **B3a**), per le aziende di classe 4 e 5;



- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza di Comunicazione (**A1**) o PUAs (**A2**) o PUA (**A3**) o Autorizzazione Integrata Ambientale (**A4**) o Registrazione delle operazioni di fertilizzazione o Documentazione d'acquisto dei fertilizzanti / Scheda di magazzino (**A5**), per le aziende di classe 4 e 5;
- scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni (infrazioni agli impegni **B3, B4, D1, D2, D3**);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.


BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici condotte dalle aziende beneficiarie, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 1867/2018⁴.

Ai fini della presente norma, si intende per:

- **Fascia tampone:** porzione di terreno adiacente ai corsi d'acqua (inclusi i corpi idrici) in cui vige il divieto di fertilizzazione.
- **Fascia inerbita:** porzione di terreno adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, in cui vige l'obbligo di costituzione/ non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive.
- **Corpo idrico:** tratto di corso d'acqua con omogenee caratteristiche di pressioni e di stato ambientale, individuato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in attuazione della direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque); per il Piemonte, i corpi idrici soggetti all'*impegno b)* della BCAA1 sono elencati nelle determinazioni dirigenziali n. 818 del 29/9/2014 e n. 296 del 5/4/2012 della Direzione Agricoltura.
- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso.
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.



- **Letami:** effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami:
 - le frazioni palabili dei digestati,
 - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli,
 - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da disidratazione naturale o artificiale,
 - le frazioni palabili risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici,
 - i letami, i liquami e i materiali assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

4

"qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-undecies e 103-septuagesies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i."

- **Liquami:** effluenti zootecnici non palabili; sono assimilati ai liquami:
 - i digestati tal quali,
 - le frazioni chiarificate dei digestati,
 - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio,
 - i liquidi di sgrondo di accumuli di letame,
 - le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera,
 - le frazioni non palabili derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici,
 - i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati,
 - le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico

Descrizione degli impegni vigenti in Regione Piemonte

A norma dell'articolo 23, comma 1 del DM 1867/2018, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma richiede:

- *impegno a:* il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "fascia tampone";
- *impegno b:* la costituzione/ non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Ai fini della BCAA 1 tale porzione di terreno è definita "fascia inerbita".

In particolare la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) **Divieto di fertilizzazioni nelle fasce tampone lungo i corsi d'acqua (inclusi i corpi idrici):**

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN e dal programma d'azione regionale in vigore (Reg. reg. 10R/2007 e ssmmii), come di seguito dettagliato:

- è vietata la formazione di accumuli, anche temporanei, di qualsiasi materiale palabile (effluente zootecnico, digestato o compost).
- è vietato applicare effluenti zootecnici (letami e liquami), digestati e acque reflue, in accordo con i seguenti divieti spaziali:

divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali palabili assimilati:	
in ZVN:	fuori ZVN:
<ul style="list-style-type: none"> - entro 5 metri dai corsi d'acqua naturali superficiali e artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; - entro 10 metri dai corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque; - entro 25 metri dall'arenile dei laghi; - entro 25 metri dai corsi d'acqua ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Attualmente in Piemonte non sono state individuate zone umide ai sensi della 	<ul style="list-style-type: none"> - entro 5 metri dai corsi d'acqua naturali superficiali e artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; - entro 10 metri dall'arenile dei laghi;

Convenzione di Ramsar, pertanto questo impegno non è applicabile.	
---	--

divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali non palabili assimilati:	
<u>in ZVN:</u> <ul style="list-style-type: none"> - entro 10 metri dai corsi d'acqua superficiali naturali e artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; - entro 30 metri dall'arenile dei laghi; - entro 30 metri dai corsi d'acqua ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Attualmente in Piemonte non sono state individuate zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar, pertanto questo impegno non è applicabile. 	<u>fuori ZVN:</u> <ul style="list-style-type: none"> - entro 10 metri dai corsi d'acqua superficiali naturali e artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; - entro 10 metri dall'arenile dei laghi;

La eventuale inosservanza del divieto di applicazione di **fertilizzanti organici** viene considerata unicamente come infrazione alla BCAA1 e non viene considerata come violazione al CGO1.

La presenza di **accumulo di letame o compost** al di fuori della fascia tampone in cui vige il divieto di utilizzazione dei letami, ma entro i 30 metri di distanza dal ciglio di sponda del corso d'acqua, determina violazione al CGO1. Tutte le altre tipologie di materiale palabile non sono mai accumulabili in campo, né dentro ZVN né fuori ZVN.

In caso di presenza di terreni in **asservimento**, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (ovvero allo spandimento in campo) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi relativi all'*impegno a)* sono sempre a carico dell'azienda concedente.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita lungo i corpi idrici:

L'impegno richiede di non eliminare, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, di seguito definita "fascia inerbita". In caso di assenza della fascia inerbita lungo un corpo idrico soggetto all'applicazione della norma, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260. Per il territorio piemontese, le indicazioni applicative in merito all'impegno di costituzione/ non eliminazione della fascia inerbita sono fissate nella *determinazione dirigenziale n. 818 del 29/9/2014 della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte*.

La fascia inerbita può comprendere impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o formazioni arbustivo-arboree con finalità ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 1867/2018. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

L'ampiezza della fascia inerbita richiesta dal presente impegno varia in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del

DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito. L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono". In tutti gli altri casi, è richiesta un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

In caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite:

- 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo" o "non buono",
- 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente",
- in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

Larghezza minima della fascia inerbita lungo corpi idrici superficiali:

		stato chimico		
		<i>non definito</i>	buono	non buono
stato ecologico	<i>non definito</i>	5	3	5
	ottimo/elevato	0	0	5
	buono	3	3	5
	sufficiente	3	3	5
	scarso/scadente	5	5	5
	pessimo/cattivo	5	5	5
stato complessivo	elevato	0		
	buono	3		
	sufficiente	3		
	scarso	5		
	cattivo	5		
	non buono	5		

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Le indicazioni applicative in merito all'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita sono state fornite in ultimo con determinazione dirigenziale n. 818 del 29/9/2014, che ha definito l'elenco dei corpi idrici presenti nel territorio piemontese soggetti al vincolo, in quanto individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Nell'elenco sono indicati, per ciascun corpo idrico:

- gli stati ecologico e/o chimico o lo stato complessivo risultanti dal monitoraggio svolto nel periodo 2009-2011, in base ai dati forniti dall'Assessorato regionale all'Ambiente;

- in assenza di dati relativi a tale monitoraggio, lo stato complessivo riferito alla precedente classificazione dei corpi idrici, riportato nella determinazione dirigenziale n. 296 del 5/4/2012;
- l'ampiezza della fascia tampone da costituire e/o non eliminare (fatte salve le deroghe previste).

Al fine di favorire la consapevolezza dei vincoli a carico delle imprese agricole, i dati relativi all'ampiezza delle fasce tampone (fatte salve le deroghe previste) in funzione degli stati qualitativi delle acque sono consultabili sul sito web regionale, mediante uno strumento cartografico atto a visualizzare i corpi idrici oggetto dell'impegno e le rispettive ampiezze delle fasce tampone:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/corpi_idrici.htm

Deroghe agli impegni a) e b):

- ⇒ Superfici ad uso non agricolo (es. fabbricati, tare, manufatti).
- ⇒ Risaie e corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Piemonte nelle relative norme e documenti di recepimento.
- ⇒ Gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito specificati:
 - a) *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - c) *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
 - d) *Corpi idrici arginati*: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Deroghe all'impegno a) Divieto di fertilizzazioni nelle fasce tampone:

- ⇒ Le deiezioni di animali al pascolo o allo stato brado non costituiscono violazione all'impegno a).
- ⇒ Il divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica.
- ⇒ Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, il divieto di fertilizzazione inorganica si considera assolto.

Deroghe all'impegno b) Costituzione/ non eliminazione di fascia inerbita:

- ⇒ Sono consentite le lavorazioni del terreno leggere propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla gestione dello sgrondo delle acque (come ad esempio erpicature con erpici a denti) ed alla riduzione del rischio di incendi.
- ⇒ Sono consentite le lavorazioni del terreno finalizzate a eliminazione/ reimpianto di formazioni arbustive o arboree, purché condotte con il minimo disturbo del cotico.
- ⇒ È fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
- ⇒ Sono esclusi dall'impegno b):
 - a) Particelle agricole ricadenti in "aree montane";
 - b) Terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
 - c) Oliveti;
 - d) Prati permanenti e pascoli permanenti (ovvero terreni utilizzati per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, spontanee o seminate, e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché le superfici occupate da terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi

locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio).

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a

- Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.

Impegno b

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita;

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 1.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;

BCAA 1.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone;

BCAA 1.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;

BCAA 1.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri) o dalla superficie delle particelle coinvolte;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie e la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione lungo i corsi d'acqua.

Livello basso

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Livello alto

Al verificarsi della seguente condizione: fascia inerbita assente o non conforme, oppure presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4);

Livello alto

Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1, BCAA1.2 o BCAA1.3).

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1 o BCAA1.2) per livelli di portata bassa o media;

Livello alto

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA1.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'**impegno a**), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di importanza minore per la presente Norma.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA1.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- nel caso di presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM 2490.

Descrizione degli impegni

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica del suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuna una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'articolo 23, comma 1 del DM 2490, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

- a) per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- b) nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- c) in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga non si applica nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21/2013, recante norme di attuazione della legge 21/11/2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), art. 11, comma 2 "Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi."

Riguardo alla **deroga a)**, che ammette la bruciatura delle stoppie e delle paglie per le superfici investite a riso, ai fini della condizionalità si applica il divieto di abbruciamento delle stoppie e delle paglie di riso nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo, in coincidenza con il periodo di divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali di cui all'Allegato 3, punto e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 42-5805 del 20/10/2017 "Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009".

In conformità alla determinazione dirigenziale n. 463 del 31/10/2017 "Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo", sono fatte salve eventuali deroghe al divieto di abbruciamento concesse dagli Enti locali competenti per territorio, in presenza di:

- emergenze fitosanitarie, secondo le modalità e per i soli territori, colture e periodi indicati dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte;
- suoli asfittici individuati dal Settore Fitosanitario, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta e non sia praticabile l'allontanamento delle paglie.

In ogni caso l'abbruciamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia, con obbligo di esaurirsi entro le ore 17.00 (o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale);



- ad una distanza superiore a ml. 100 dal limite delle carreggiate delle strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle case (ad eccezione delle case sparse abitate dai proprietari e conduttori di fondi), dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiali infiammabili o combustibili;
- il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere preventivamente circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

L'abbruciamento può riguardare, giornalmente:

- per le aziende agricole con una dimensione inferiore a 100 ha, una superficie non superiore ai 5 ettari;
- per le aziende agricole con una dimensione superiore a 100 ha, una superficie non superiore a un ventesimo (1/20) della superficie aziendale totale.

Il proprietario o conduttore del fondo che ha provocato la combustione (nei limiti ed alle condizioni sopra indicate) deve essere sempre presente nella zona interessata fino al totale esaurimento dell'abbruciamento, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme, al fine di mantenerne il controllo più assoluto e per evitare danni ambientali o qualunque altra conseguenza pregiudizievole a persone e cose.

Qualora ci si avvalga di una **deroga** di cui ai punti **b)** o **c)** è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 6:

BCAA6.1: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;

BCAA6.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA6.1: presenza di bruciature delle stoppie e delle paglie sui terreni aziendali a seminativo, escluso il riso;

BCAA6.2: mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe.

Parametri di violazione

Portata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure

- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** la bruciatura delle stoppie che si estenda anche al di fuori dei terreni dell'azienda.

Gravità: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di portata alti **oppure** presenza dell'infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

Durata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, **oppure** di infrazioni con effetti extra - aziendali **oppure** presenza di infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive


Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.



CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), abrogata dalla D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006.
- D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” (B.U.R.P. n. 25 del 22/6/2006).
- D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. Integrazione della D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006;
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 18-4843 del 31/10/2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012;
- D.G.R. n. 54-74091 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014;
- Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS coincidenti con SIC e ZSC:
<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole delle aziende beneficiarie, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 e le superfici forestali di cui alla medesima lettera d).

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23 comma 1 del DM 1867/2018:

- all'interno delle ZPS, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 1 lett k), p), q), r), s), t) e comma 2 lett. b) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7;
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-enorme.html>

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1867/2018:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1867/2018:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1867/2018:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 1867/2018:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.



Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni al presente CGO relative all'impegno 5 non sono registrate ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7.

Parametri di violazione

Portata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari,
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità:

Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio

Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto

Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata: l'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari**Infrazioni all'impegno 5**

Nel caso di infrazioni all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste infrazioni di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- decisione di esecuzione (UE) 2018/43 della Commissione del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. L 15 del 19 gennaio 2018).
- decisione di esecuzione (UE) 2018/42 della Commissione del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. L 15 del 19 gennaio 2018);
- decisione di esecuzione (UE) 2018/37 della Commissione del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. L 15 del 19 gennaio 2018);
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 luglio 2016: “Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografia alpina e di 6 ZSC della regione biogeografia continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.3, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.”;
- decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 febbraio 2017 “Designazione di 14 Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte.” ;
- decreto ministeriale del 26 maggio 2017 “Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 13 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 novembre 2017 “Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografia alpina, di 5 ZSC della regione biogeografia continentale e di una

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997);
- D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;

- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 18-4843 del 31 ottobre 2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012;
- D.G.R. n. 54-74091 del 7/4/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", come modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014;
- Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>).
- Deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici dell'azienda, comprese le superfici agricole e forestali, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2490, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del DM 1867/2018, le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Tali criteri sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche:

(<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei Siti di Interesse Comunitario (SIC).

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867/2018:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867/2018:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867/2018:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;

- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 1867/2018:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.

Parametri di violazione

Portata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, oppure
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, oppure
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità:

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio

Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto

Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata: Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Inadempienze di importanza minore

Non previste.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi Pagatori competenti.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

SETTORE SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento e applicazione nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).

- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018. Il controllo riguarderà anche le strutture aziendali, per la verifica delle modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

Come previsto dai provvedimenti regionali, a norma dell'art. 23, comma 3 del DM 1867/2018, le imprese produttrici sono tenute a rispettare le norme di sicurezza alimentare nei rispettivi settori di attività mettendo in atto fra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, gli impegni previsti e la responsabilità del controllo, salvo accordi regionali differenti.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda		
a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV	
b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV	
c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV	

d. tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;	SSVV	
e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV	
f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda		
a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		OP
b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		OP
c. conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare:		
i. presenza e aggiornamento del registro;		OP
ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		OP
iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		OP
iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento		OP

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda		
a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV	
b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV	
c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV	
d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV	
e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		OP
f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);		OP

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV	

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell’azienda		
4.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;	SSVV	
4.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);		OP
4.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV	
iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP

N.B.:

- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.
- per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d’impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri. In particolare gli impegni:
 - *prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell’ambito del CGO 9;
 - *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 5;
 - *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell’ambito del CGO 10;
 - *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell’ambito del CGO 5.
- occorre inoltre sottolineare che:
 - le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 10;
 - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti **sostanze pericolose** sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.*

Parametri di violazione

Produzioni animali

Portata: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: non previsto;
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);
- livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

Durata: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2b o 2c);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).

Durata: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, 3.b, 3.c e 3.d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.

Per quanto attiene all'elemento di verifica 3.e "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l'acquirente/collettore del latte.

Portata, Gravità e Durata: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio. La Portata assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3f)

Portata: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

Gravità: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.

parametri di valutazione:

1. *presenza e completezza del Manuale aziendale;*
2. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
3. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- basso: rilevamento dell'infrazione al parametro 1;
- medio: rilevamento dell'infrazione al parametro 3;
- alto: rilevamento dell'infrazione al parametro 2.

Durata: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un livello alto. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza dell'OP:

- per quanto indicato al punto 5.b (stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose) i controlli sono gli stessi effettuati per la Norma 3 di BCAA;
- per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).

Durata: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Risultati dei controlli eseguiti dai SSVV

Le irregolarità riscontrate dai SSVV nell'ambito dei controlli da loro svolti relativamente al PNR (Piano Nazionale Residui) vengono codificate in termini di condizionalità come infrazioni al **CGO4** o **CGO5**, come dettagliato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE ILLECITO RISCONTRATO DA SSVV	SOSTANZE RINVENUTE	CGO VIOLATO
1. capo con presenza di residui di sostanze vietate	- sostanze ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste;	CGO5
	- sostanze vietate diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste; - sostanze farmacologicamente attive vietate di cui all'Allegato (TABELLA 2) del Reg. CE 37/2010 del 22/12/2009 * ;	CGO4
2. capo con presenza di residui di sostanze autorizzate ma utilizzate illecitamente	- medicinali veterinari e sostanze non registrate utilizzabili ai fini veterinari di cui all'Allegato I, Categoria B del d.lgs. n. 158 del 16/03/2006 *;	CGO4
3. prodotto non autorizzato rinvenuto in allevamento	- sostanze ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste;	CGO5
	- sostanze vietate diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste;	CGO4

	- sostanze farmacologicamente attive vietate di cui all'Allegato (TABELLA 2) del Reg. CE 37/2010 del 22/12/2009 * ;	
4. prodotto autorizzato ma detenuto illegalmente in allevamento	- medicinali veterinari e sostanze non registrate utilizzabili ai fini veterinari di cui all'Allegato I, Categoria B del d.lgs. n. 158 del 16/03/2006 *;	CGO4

[* in allegato al presente documento.]

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati:

Produzioni animali

- ❖ *Impegno 1.a – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- ❖ *Impegno 1.b – Mancato rispetto dell'impegno di prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- ❖ *Impegno 1.c – Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a livello alto;*
- ❖ *Impegno 1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- ❖ *Impegno 1.e - Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: portata, gravità e durata di livello medio;*
- ❖ *Impegno 1.f - Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- ❖ *Infrazione a due o più impegni tra 1.d, 1.e e 1.f, **oppure** riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. **trattamenti cortisonici non autorizzati**): Portata, Gravità e Durata a livello alto.*

Produzione di latte

- ❖ *Impegno 3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello alto;*
- ❖ *Impegno 3.b – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;*
- ❖ *Impegni 3.c **oppure** 3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a livello alto.*

Produzione di uova

- ❖ *Impegno 4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello medio.*

Produzione di mangimi o alimenti per animali

- ❖ *Impegno 5.a – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*
- ❖ *Impegni 5.c.i e 5.c.ii – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio;*

❖ *Infrazione ad entrambi i requisiti: Portata, Gravità e Durata a livello alto.*

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Inadempienze di importanza minore

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco**.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza del Manuale aziendale si configura come un'infrazione di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per le sole aziende produttrici di **latte fresco**: completamento o redazione del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

Infrazioni – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminaz.	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminaz.	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni	----	----	----	----	Adeguamento registrazioni movim. delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiorn. registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Casi particolari

- In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o

alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.

- Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui o nel Piano Nazionale Alimentazione Animale, sia riscontrata la presenza di:
 - sostanze illecite oppure lecite ma non prescritte correttamente e correttamente registrate, oppure
 - sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- le inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.
- i casi di controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali si verifichino **entrambe** le condizioni:
 - a. siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
 - b. il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti 2.a e 5.b.

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni;

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del DM 1867/2018, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 158 del 16/3/2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente CGO, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

In particolare, vengono presi in considerazione gli esiti dei controlli svolti dai SSVV in conformità con il *Piano Nazionale Residui (PNR)* di cui al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

Il PNR prevede campionamenti presso gli allevamenti e le aziende di prima trasformazione dei prodotti di origine animale. Tali campionamenti vengono effettuati al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati negli allegati I e III del regolamento 2377/90/CEE e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria.

La diagnosi sui campioni prelevati può essere con esito "negativo" (quando non sono state riscontrate sostanze segnalate nel PNR) o "positivo" (quando è stata rilevata la presenza di una sostanza segnalata nel PNR).

In presenza di campione positivo, in base al tipo di sostanza rilevata e al materiale all'interno del quale è avvenuto il riscontro (ad esempio: urine, tiroide, muscolo, ecc.), i SSVV possono individuare una delle seguenti tipologie di illecito:

1. capo con presenza di residui di sostanze vietate;
2. capo con presenza di residui di sostanze autorizzate ma utilizzate illecitamente.

Durante i controlli che i SSVV svolgono presso l'allevamento, inoltre, possono essere riscontrate le seguenti situazioni che si configurano come illecito:

3. prodotto non autorizzato rinvenuto in allevamento;
4. prodotto autorizzato ma detenuto illegalmente in allevamento.

In particolare, il PNR prevede le seguenti indicazioni:

"GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA' A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

In particolare, va considerato che:

- Il d. lgs. n. 158/2006 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri. Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzino un esito analitico non negativo, vale a dire livelli inferiori al LMR in matrice fegato o la presenza in matrice urine, in assenza della dovuta registrazione del trattamento;

- Il riscontro di sostanze non autorizzate in campioni di alimenti e acqua di abbeverata in fase di somministrazione ed in campioni di acqua di cattura dei prodotti di acquacoltura rappresenta di per sé prova dell'aver avuto trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi (cfr. nota prot. 28057/P del 1° agosto 2006).

In caso di irregolarità si applicano le procedure descritte nel d. lgs. n. 158/2006 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e le AUSL devono darne comunicazione immediata alla Regione/PA, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

TRATTAMENTI ILLECITI

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).

Qualora si constati un trattamento illecito (Art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria".

Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di

macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del reg. 1774/02/CE.

Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (Art. 25.3).

Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (Art. 25.4).

Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.

SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il Servizio Veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi."

Codifica dei dati dei controlli dei SSVV in termini di esiti di condizionalità

Le segnalazioni di non conformità verranno codificate in termini di condizionalità dall'OP.

Le irregolarità riscontrate dai SSVV nell'ambito dei controlli da loro svolti relativamente al PNR (Piano Nazionale Residui) vengono codificate in termini di condizionalità come infrazioni al **CGO4** o **CGO5**, come dettagliato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE ILLECITO RISCONTRATO DA SSVV	SOSTANZE RINVENUTE	CGO VIOLATO
5. capo con presenza di residui di sostanze vietate	- sostanze ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste;	CGO5
	- sostanze vietate diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste; - sostanze farmacologicamente attive vietate di cui all'Allegato (TABELLA 2) del Reg. CE 37/2010 del 22/12/2009 * ;	CGO4
6. capo con presenza di residui di sostanze autorizzate ma utilizzate illecitamente	- medicinali veterinari e sostanze non registrate utilizzabili ai fini veterinari di cui all'Allegato I, Categoria B del d.lgs. n. 158 del 16/03/2006 *;	CGO4
7. prodotto non autorizzato rinvenuto in allevamento	- sostanze ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste;	CGO5
	- sostanze vietate diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e Beta-agoniste; - sostanze farmacologicamente attive vietate di cui all'Allegato (TABELLA 2) del Reg. CE 37/2010 del 22/12/2009 * ;	CGO4
8. prodotto autorizzato ma detenuto illegalmente in allevamento	- medicinali veterinari e sostanze non registrate utilizzabili ai fini veterinari di cui all'Allegato I, Categoria B del d.lgs. n. 158 del 16/03/2006 *;	CGO4

[* in allegato al presente documento.]

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata: le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di livello alto.

Modalità di rilevazione:

risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Identificazione e registrazione degli animali - Disposizioni comuni ai CGO 6, 7 e 8

Valutazione del parametro di portata

VALUTAZIONE DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI PRESENTI NELL'ALLEVAMENTO AL MOMENTO DEL CONTROLLO.

Il controllo della corretta identificazione e registrazione degli animali può avvenire sul numero totale degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo oppure su di un campione degli stessi.

In questo ultimo caso deve essere rispettato l'intervallo di confidenza minimo selezionando per il controllo un numero di capi sufficiente.

La tabella di riferimento predisposta dal Ministero della Salute (**Nota DGSA.II/12882/P-I.5.i/8 del 29/10/2007**) è la seguente:

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% del livello di confidenza	
Numerosità popolazione	Numerosità campione
fino a 20	tutti
21	20
22	21
da 23 a 24	22
25	23
da 26 a 27	24
28	25
da 29 a 30	26
da 31 a 32	27
da 33 a 34	28
da 35 a 36	29
da 37 a 38	30
da 39 a 40	31
da 41 a 43	32
da 44 a 45	33
da 46 a 48	34
da 49 a 51	35
da 52 a 55	36
da 56 a 58	37
da 59 a 62	38
da 63 a 67	39
da 68 a 72	40
da 73 a 77	41
da 78 a 83	42
da 84 a 90	43
da 91 a 98	44
da 99 a 107	45
da 108 a 117	46
da 118 a 130	47
da 131 a 144	48
da 145 a 162	49
da 163 a 184	50
da 185 a 211	51
da 212 a 247	52
da 248 a 297	53
da 298 a 369	54
da 370 a 483	55
da 484 a 691	56
da 692 a 1194	57
da 1195 in poi	58

In caso di non conformità rilevate su uno o più capi, il parametro di portata sarà verificato mettendo in relazione il numero di capi non conformi con il numero di capi conformi presenti in allevamento o nel campione.

La valutazione avverrà in relazione al numero assoluto dei capi non conformi rilevati ed al rapporto esistente tra capi non conformi e capi conformi.

Il numero di capi conformi è uguale al n° di capi totali presenti in azienda o nel campione al momento del controllo meno il n° di capi non conformi.

Nel caso di non conformità rilevate durante un controllo a campione, il rapporto tra capi non conformi e capi conformi è esteso all'intera consistenza dell'allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) oppure il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Si riportano qui di seguito due casi esemplificativi di estensione del rapporto all'intera consistenza zootecnica dell'allevamento:

Primo caso – CGO7

A	30	capi presenti
B	26	capi campione
C	3	capi non conformi
D = B - C	23	capi conformi

$E = C / D$	13,04%	incidenza capi non conformi su capi conformi NEL CAMPIONE
-------------	--------	---

$F = C * A / B$	3,46	capi non conformi In AZIENDA (valore assoluto)
-----------------	------	--

La portata è *alta* in quanto la % di incidenza dei capi non conformi è *superiore al 10%*.

Secondo caso – CGO7

A	300	capi presenti
B	60	capi campione
C	3	capi non conformi
D = B - C	57	capi conformi

$E = C/D$	5,26%	incidenza capi non conformi su capi conformi NEL CAMPIONE
-----------	-------	---

$F = C * A / B$	14,99	capi non conformi In AZIENDA (valore assoluto)
-----------------	-------	--

La portata è *alta* in quanto il numero assoluto dei capi non conformi è *superiore a 10*.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA.

Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell'incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

Nel caso di non conformità rilevate per le notifiche durante un controllo a campione, il rapporto tra gli eventi notificati correttamente e i ritardi è esteso al numero totale di movimentazioni (per ottenere il numero di eventi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) oppure il controllo è esteso a tutte le movimentazioni.

N.B.: al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita (allevamenti suini e ovicaprini) sono considerati come **una** movimentazione anche se riguardanti più capi.

Nel caso in cui siano rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento che per le notifiche delle movimentazioni, per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.



CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 02.12.2010
- Nota del Ministero della Salute n° 18559 del 04/08/2017 “Decreto ministeriale 28 giugno 2016 – Modello 4 informatizzato. Indicazioni operative”

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, che abbiano allevamenti suini.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del DM n. 2490, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

- A: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA
- A.1 Richiesta al servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda presso la BDN (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda presso la BDN, all'interno di un elenco informatizzato).
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
 - B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.4 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare nel registro di stalla aziendale nei casi in cui non è previsto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento e le nascite in azienda devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN.
- C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- avvenuta comunicazione dell’allevamento alla ASL (impegno A1);
- corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda (impegno A2);
- presenza in azienda del registro aziendale o di stalla (impegno B1);

- corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegno B2);
- avvenuta comunicazione annuale della consistenza dell'allevamento (impegno B3);
- corretta e tempestiva comunicazione al servizio veterinario delle variazioni di consistenza zootecnica (impegno B4);
- corretta documentazione della movimentazione dei capi (impegno B4);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro aziendale con modalità informatica in BDN, la verifica andrà effettuata a priori in BDN; nel caso in cui il registro sia tenuto con modalità informatica su un applicativo proprio dell'azienda la verifica sarà effettuata direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (impegno B4);
- presenza degli elementi di identificazione – tatuaggi (impegno C1);

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.*

Parametri di violazione

Portata: Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

Nel caso in cui la verifica abbia interessato un campione degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo, per il calcolo della Portata si faccia riferimento al capitolo "**Identificazione e registrazione degli animali - Disposizioni comuni ai CGO 6 (suini), 7 (bovini e bufalini) e 8 (ovicapri)**".

caratteristica: numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:

$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

- **livello basso:** non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali (impegno A.2);
- **livello alto:** non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 20 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);
- **livello medio:** tutti gli altri casi.

PORTATA CGO6 SUINI - classi di violazione			
n° capi non conformi	% capi non conformi		
	0% < x <= 5%	5% < x <= 10%	x > 10%
x <= 10 capi	basso	medio	medio
x <= 20 capi	medio	medio	medio
x > 20 capi	medio	medio	alto

Gravità: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro di stalla aziendale non conforme (rif. impegno B.1 e B.2) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);*
2. *presenza di capi con marcatura non conforme (rif. impegno C.1) o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (rif. impegno B4);;*
3. *presenza di capi senza marcatura (rif. impegno C.1);*
4. *presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);*

classi di violazione:

- **livello basso:** *un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1 e 2;*
- **livello medio:** *presenti ambedue i parametri 1 e 2 oppure presenza del parametro 3;*
- **livello alto:** *presenza di tutti i parametri 1, 2 e 3 oppure presenza del parametro 4;*

CODIFICA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' – CGO 6 (SUINI)				
SERVIZI VETERINARI		CONDIZIONALITA'		
Codice irregolarità	Tipo di irregolarità	Impegni Condizionalità	Anomalie di minore impatto	Parametri di valutazione
001	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI			
I10	IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE MANCANTE	impegno C.1		3
002	IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CAPI			
I11	IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE NON CORRETTA	impegno C.1	minor impatto	2
I23	ANIMALE PRESENTE IN ALLEVAMENTO, MA NON NEL REGISTRO DI STALLA	impegno B.2	minor impatto	1
I24	ANIMALE PRESENTE SUL REGISTRO DI STALLA, MA NON IN ALLEVAMENTO	impegno B.2	minor impatto	1
003	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA			
I20	REGISTRO DI STALLA MANCANTE	impegno B.1		intenzionalità
004	INCONGRUENZE DEL REGISTRO D'AZIENDA			
I21	REGISTRO DI STALLA NON AGGIORNATO / NON CONFORME	impegno B.2, B.4	minor impatto	1
I22	REGISTRO DI STALLA NON COMPILATO IN OGNI SUA PARTE	impegno B.2	minor impatto	1
005	MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASCITE, DECESSI (SE BOVINI)			
I40	MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO 7 GIORNI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI IN PARTENZA O IN ARRIVO DALL'AZIENDA	impegno B.4	minor impatto	1
I70	AZIENDA/ALLEVAMENTO NON REGISTRATO IN BDN	impegno A.1		intenzionalità

GRAVITA' CGO6 SUINI - classi di violazione					
numero violazioni (codici irregolarità "I")	tipo violazioni / parametro				livello violazione
	1	2	3	4	
1	X				basso
1		X			
2 o più	X	X			medio
1 o più			X		
3 o più	X	X	X		alto
1 o più				X	

NB: assegnare valore (3) in tutti i casi in cui non si possa assegnare (1) o (5)

Durata: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi oppure nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la loro provenienza e i dati identificativi (rif. impegni B4 e C1).

Casi particolari

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

- *livello basso:* tutti i casi non contemplati nel livello medio;
- *livello medio:* non conformità superiori al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 20.

Aziende con un solo capo suino

In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 200/2010, in deroga a quanto stabilito per il presente Criterio, le aziende detentrici di non più di un capo suino, destinato all'uso familiare o autoconsumo, hanno i seguenti obblighi:

- verificare che il suino allevato sia correttamente identificato tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

In caso di non conformità riscontrata in relazione ad uno o tutti gli impegni descritti, i parametri di condizionalità dell'infrazione sono fissati a livello medio.

Aziende con un massimo di 4 suini da ingrasso

In base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, i detentori di suini da ingrasso fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo, non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti, hanno l'obbligo di registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare i soli ingressi (in

proprio o tramite l'ente delegato) mediante il modello 4 (informatico o cartaceo, come da Nota del Ministero della Salute n° 18559 del 04/08/2017).

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta precoce.

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere di **entrambe** le seguenti condizioni:

- sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**
- i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL (impegni A.1 **oppure** B.1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97

Articoli 4 e 7

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali.";
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96;
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»";
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina";
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina";
- D.M. 23 gennaio 2007, "Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»";
- Ordinanza 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015);
- Nota del Ministero della Salute n° 18559 del 04/08/2017 "Decreto ministeriale 28 giugno 2016 – Modello 4 informatizzato. Indicazioni operative"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del DM 1867/2018, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. (Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera). Gli animali oggetto di scambi intracomunitari

devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.

- B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (apposizione marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 (informatico o cartaceo, come da Nota del Ministero della Salute n° 18559 del 04/08/2017) allegando la relativa copia della cedola identificativa ("passaporto") del capo acquistato, debitamente compilata.

Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA: FURTI / SMARRIMENTI

- D.1 In caso di decesso in azienda di capi in età da test TSE (≥ 48 mesi), l'allevatore provvede ad avvisare entro 24 ore il Servizio Veterinario e, nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia, consegna, nei casi previsti, il passaporto del capo deceduto al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dallo stesso evento;
- D.2 Furto e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate.

N.B.: Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di **2 giorni**, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA: ACQUISTI

- E.1 Nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia, è obbligatoria la regolare compilazione ed annotazione, entro 3 giorni dall'evento (acquisto di capi), del passaggio di proprietà sul retro del "passaporto", aggiornato con i dati previsti che deve accompagnare sempre detti animali.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- corretta registrazione dell'azienda in BDN (impegni A1 e A2);
- presenza degli elementi di identificazione (marchi auricolari, impegni B1 e B2);
- registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura (impegno B3);
- rispetto della procedura di registrazione degli animali provenienti da paesi terzi (impegno B4);
- presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegni C1, C2 e C3);

- aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti. In caso di tenuta di registro aziendale con modalità informatica in BDN, la verifica andrà effettuata a priori in BDN; nel caso in cui il registro sia tenuto con modalità informatica su un applicativo proprio dell'azienda la verifica sarà effettuata direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (impegno C4);
- in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti (impegno C4);
- registrazione dei capi e dei loro movimenti in entrata ed in uscita (impegni D1, D2 e E1).

N.B.: in base alla nota del Ministero della Salute protocollo 9384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P e alla legge 154/2016 (collegato agricoltura), articolo 1, è stato abolito il rilascio del passaporto per i bovini e bufalini che sono movimentati sul territorio nazionale (eccetto quindi quelli destinati agli scambi comunitari e ai paesi terzi). I controlli degli obblighi relativi agli elementi di verifica B3, B4, C4, D1, D2 e E1 terranno conto di questa determinazione.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.*

Parametri di violazione

Portata: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

Nel caso in cui la verifica abbia interessato un campione degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo, per il calcolo della Portata si faccia riferimento al capitolo "**Identificazione e registrazione degli animali - Disposizioni comuni ai CGO 6 (suini), 7 (bovini e bufalini) e 8 (ovicaprini)**".

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

- *livello basso:* non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 5 capi oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
- *livello alto:* non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 10 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D ed E);
- *livello medio:* tutti gli altri casi.

PORTATA CGO7 BOVINI - classi di violazione			
n° capi non conformi	% capi non conformi		
	0% < x <= 5%	5% < x <= 10%	x > 10%
x <= 5 capi	basso	medio	medio
x <= 10 capi	medio	medio	medio
x > 10 capi	medio	medio	alto

Gravità: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL

parametri di valutazione:

1. registro aziendale non conforme (impegni C.2, C.3) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
2. presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (impegni B.1, B.2) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN (impegno B.3, C4);
3. non corretta gestione delle movimentazioni in entrata o in uscita (impegni D.1, D.2, E.1);
4. presenza di **capi** :
 - a. senza passaporto (nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDN (impegni D.1, D.2, E.1), oppure
 - b. privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto (impegni B.1, B.2, B.3, B.4).

classi di violazione:

- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2;
- livello medio: presenza di violazione ad entrambi i parametri 1 e 2 **oppure** presenza del parametro 3;
- livello alto: presenza dei tre tipi di violazione 1, 2, 3 **oppure** presenza del parametro 4.

CODIFICA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' - CGO7 (BOVINI)				
SERVIZI VETERINARI		CONDIZIONALITA'		
Codice irregolarità	Tipo di irregolarità	Impegni Condizionalità	Anomalie di minore impatto	Parametri di valutazione
001	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI			
I10	IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE MANCANTE	impegni B.1, B.2, B.3, B.4		4 (livello <u>alto</u> con più di un capo con irregolarità I10)
002	IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CAPI			
I11	IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE NON CORRETTA	impegni B.1, B.2, B.3, B.4	minore impatto	2
003	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA			
I20	REGISTRO DI STALLA MANCANTE	impegno C.1		intenzionalità
004	INCONGRUENZE DEL REGISTRO D'AZIENDA			
I21	REGISTRO DI STALLA NON AGGIORNATO / NON CONFORME	impegni C.2, C.3	minore impatto	1
I22	REGISTRO DI STALLA NON COMPILATO IN OGNI SUA PARTE	impegni C.2, C.3	minore impatto	1
I23	ANIMALE PRESENTE IN ALLEVAMENTO, MA NON NEL REGISTRO DI STALLA	impegno C.2, C.3	minore impatto	1
I24	ANIMALE PRESENTE SUL REGISTRO DI STALLA, MA NON IN ALLEVAMENTO	impegno C.2, C.3	minore impatto	1
005	MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASCITE, DECESSI (SE BOVINI)			
I32	MANCATO INVIO CEDOLA IDENTIFICATIVA ENTRO 7 GIORNI DALL'APPLICAZIONE DELLA MARCA	impegno B.3	minore impatto	2

CODIFICA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' – CGO7 (BOVINI)				
SERVIZI VETERINARI		CONDIZIONALITA'		
Codice irregolarità	Tipo di irregolarità	Impegni Condizionalità	Anomalie di minore impatto	Parametri di valutazione
136	MANCATO INVIO DEL PASSAPORTO ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DEL DECESSO DELL'ANIMALE	impegno D.1	minore impatto	3
140	MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO 7 GIORNI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI IN PARTENZA O IN ARRIVO DALL'AZIENDA	impegno C.4	minore impatto	2
141	MANCATA NOTIFICA ALLA BANCA DATI DELLA MORTE DELL'ANIMALE ENTRO 7 GIORNI DAL DECESSO	impegno C.4	minore impatto	2
150	MANCATA PRESENTAZIONE ENTRO 2 GIORNI DELLA DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO, DEI MARCHI	impegno D.2	minore impatto	3
160	INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL MANUALE OPERATIVO (NEL CASO IN CUI IL DETENTORE OPERI AUTONOMAMENTE IN BDN)	impegno C.4	minore impatto	2
170	AZIENDA NON REGISTRATA IN BDN	impegno A.1		intenzionalità
006	ANOMALIE DEI PASSAPORTI			
130	PASSAPORTO DEL CAPO MANCANTE	impegno E.1		3 se unica irregolarità; 4 se presente anche irregolarità "capi privi di una o più informazioni pertinenti in BDN (impegni D.1, D.2)"
131	PASSAPORTO DEL CAPO NON CORRETTO	impegno E.1		3
133	TRASMISSIONE CEDOLA IDENTIFICATIVA INCOMPLETA	impegno B.3<	minore impatto	2
134	INTRODUZIONE IN AZIENDA DI ANIMALI SPROVVISTI DI PASSAPORTO	impegno E.1		3 se unica irregolarità; 4 se presente anche irregolarità "PASSAPORTO DEL CAPO MANCANTE"
135	INTRODUZIONE IN AZIENDA DI ANIMALI CON MENO DI 4 SETTIMANE SPROVVISTI DI CEDOLA IDENTIFICATIVA	impegno E.1		3 se unica irregolarità; 4 se presente anche irregolarità "PASSAPORTO DEL CAPO MANCANTE"
137	MANCATA COMPILAZIONE DEL RETRO DEL PASSAPORTO ALL'ARRIVO DI CIASCUN ANIMALE IN AZIENDA	impegno E.1		3 se unica irregolarità; 4 se presente anche irregolarità "PASSAPORTO DEL CAPO MANCANTE"
N.A.	NON CODIFICATO SU CHECK-LIST SSVV	impegno A.2	minore impatto	1

GRAVITA' CGO7 BOVINI - classi di violazione					
numero violazioni (codici irregolarità "I")	tipo violazioni / parametro				livello violazione
	1	2	3	4	
1	X				basso
1		X			
2 o più	X	X			medio
1 o più			X		
3 o più	X	X	X		alto
1 o più				X	

NB: assegnare valore (3) in tutti i casi in cui non si possa assegnare (1) o (5)

Durata: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi *oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D ed E).*

Casi particolari

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1, 2 e 3, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

livello basso: tutti i casi non contemplati nel livello medio;

livello medio: non conformità superiori al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 30.

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso **non** potrà essere attivata l'allerta precoce.

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**
2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale, con allevamento aperto, oppure la mancata registrazione dell'azienda in BDN (impegni A.1, **oppure** C.1);

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).



CGO 8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8)

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- DM 28 giugno 2016 recante Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- Circolare 28 luglio 2005 “Indicazioni per l’applicazione del regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina”;
- Ordinanza 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015)”;
- Nota del Ministero della Salute n° 18559 del 04/08/2017 “Decreto ministeriale 28 giugno 2016 – Modello 4 informatizzato. Indicazioni operative”

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del DM 1867/2018, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti anche in relazione a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute, n. 4618 dell'8 marzo 2012.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività ;
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 (informatico o cartaceo, come da Nota del Ministero della Salute n° 18559 del 04/08/2017) riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dall’evento (applicazione marche auricolari, nascita, decesso e movimentazione dei capi). Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente e delle partite in entrata e uscita per gli animali con identificazione semplificata.

B.5 Aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016, nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello per gli animali in partenza dall'allevamento o in arrivo nell'allevamento.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08 con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'azienda nella BDN (impegno A1);
- corretta comunicazione di ogni variazione anagrafica e fiscale dell'azienda (impegno A2);
- presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla e registrazione dei movimenti dei capi in BDN (impegni B1, B2, B3, B4 e B5). In caso di tenuta di registro aziendale con modalità informatica la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti (impegno B.5);
- identificazione dei capi: marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici (impegni C1, C2, C3 e C4);

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.*

Parametri di violazione

Portata: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

Nel caso in cui la verifica abbia interessato un campione degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo, per il calcolo della Portata si faccia riferimento al capitolo "**Identificazione e registrazione degli animali - Disposizioni comuni ai CGO 6 (suini), 7 (bovini e bufalini) e 8 (ovicaprini)**".

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

- livello basso: non conformità superiore a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi;
- livello alto: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 40 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C);
- livello medio: tutti gli altri casi.

PORTATA CGO8 OVINI e CAPRINI – classi di violazione			
n° capi non conformi	% capi non conformi		
	0% < x <= 5%	5% < x <= 10%	x > 10%
x <= 20 capi	basso	medio	medio
x <= 40 capi	medio	medio	medio
x > 40 capi	medio	medio	alto

Gravità: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL

parametri di valutazione:

1. registro di stalla aziendale non conforme (impegni B.2, B.4);
2. presenza di capi con marcatura non conforme (impegni C) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN (impegno B5);
3. presenza di capi senza marcatura (impegni C);
4. presenza di capi privi di documentazione di provenienza (impegni B3);
5. presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni B3 e impegni C);

classi di violazione:

- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i primi 3;
- livello medio: presenti due parametri tra i primi 3;
- livello alto: presenza dei primi tre parametri o presenza di un parametro tra 4 e 5;

CODIFICA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' – CGO8 (OVINI e CAPRINI)				
SERVIZI VETERINARI		CONDIZIONALITA'		
Codice irregolarità	Tipo di Irregolarità	Impegni Condizionalità	Anomalie di minore impatto	Parametri di valutazione
001	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI			
I10	IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE MANCANTE	impegni C.1, C.2, C.3, C.4		3 (livello alto con più di un capo con irregolarità I10)
002	IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CAPI			
I11	IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE NON CORRETTA	impegni C.1, C.2,	minor impatto	2

CODIFICA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' – CGO8 (OVINI e CAPRINI)				
SERVIZI VETERINARI		CONDIZIONALITA'		
Codice irregolarità	Tipo di irregolarità	Impegni Condizionalità	Anomalie di minore impatto	Parametri di valutazione
003	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA	C.3, C.4		
120	REGISTRO DI STALLA MANCANTE	impegno B.1		intenzionalità
004	INCONGRUENZE DEL REGISTRO D'AZIENDA			
121	REGISTRO DI STALLA NON AGGIORNATO / NON CONFORME	Impegno B.2, B.4	minor impatto	1
122	REGISTRO DI STALLA NON COMPILATO IN OGNI SUA PARTE	impegno B.2, B.4	minor impatto	1
123	ANIMALE PRESENTE IN ALLEVAMENTO, MA NON NEL REGISTRO DI STALLA	impegno B.4	minor impatto	1
124	ANIMALE PRESENTE SUL REGISTRO DI STALLA, MA NON IN ALLEVAMENTO	impegno B.4	minor impatto	1
005	MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASCITE, DECESSI (SE BOVINI)			
140	MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO 7 GIORNI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI IN PARTENZA O IN ARRIVO DALL'AZIENDA	impegno B.5	minor impatto	2
170	AZIENDA/ALLEVAMENTO NON REGISTRATO IN BDN	impegno A.1		intenzionalità

GRAVITA' CGO8 OVINI CAPRINI - classi di violazione						
numero violazioni (codici irregolarità "I")	tipo violazioni / parametro					livello violazione
	1	2	3	4	5	
1	X					basso
1		X				
1			X			
2 o più	X	X				medio
2 o più	X		X			
2 o più		X	X			
3 o più	X	X	X			alto
1 o più				X		
1 o più					X	

NB: assegnare valore (3) in tutti i casi in cui non si possa assegnare (1) o (5)

Durata: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi *oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C)*.

Casi particolari

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

livello basso: tutti i casi non contemplati nel livello medio;

livello medio: non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 50.

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualevolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso **non** potrà essere attivata l'allerta precoce.

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) e;
2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:


- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 1867/2018, si ha infrazione intenzionale:


- nel caso in cui sia riscontrata la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegno A.1) o l'assenza del registro aziendale (impegno B1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).



3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Si faccia riferimento alla nota di AGEA prot. n. 65343 del 07/08/2018.

ALLEGATI



A. Calcolo della quantità di effluenti zootecnici e dell'azoto al campo prodotti annualmente dall'azienda

1. Acquisire i dati relativi ai capi in azienda alla data del controllo e in altri due momenti equamente distribuiti nell'anno consultando i registri zootecnici in azienda o tramite accesso a BDN.
2. Attraverso la consultazione della Tabella 3 "Quantità di effluente zootecnico prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione", individuare il peso vivo medio a capo e calcolare la quantità di Liquame (m³/anno) e di Letame o materiale palabile (t/anno e m³/anno) prodotto annualmente.
Per un maggiore dettaglio del peso vivo degli animali è possibile consultare la Tabella 4 "Peso vivo medio (kg/capo)".
3. Sempre attraverso il peso vivo medio dei capi, attraverso la Tabella 5 "Valori di azoto al campo per anno", calcolare la quantità di Azoto al campo (kg/anno) prodotto dall'azienda annualmente al netto delle perdite.

Tabella 3: QUANTITÀ DI EFFLUENTE ZOOTECNICO prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione				
Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
SUINI				
RIPRODUZIONE				
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180			
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73		
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55		
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180			
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55		
• pavimento fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:	180			
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37		
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180			
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73		
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55		
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2
Verri	250			
• con lettiera		0,4	22,0	31,2
• senza lettiera		37		

Tabella 3:
QUANTITÀ DI EFFLUENTE ZOOTECNICO
prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
SUINI				
SVEZZAMENTO				
Lattonzoli (7-30 kg)	18			
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73		
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44		
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37		
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55		
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37		
• box su lettiera			22,0	31,2
SUINI				
ACCRESCIMENTO E INGRASSO				
Magroncello (31-50 kg)	40			
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70			
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100			
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120			
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70			
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90			
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
in box multiplo con corsia di defecazione esterna				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73		
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55		
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44		
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37		
su lettiera				
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2
BOVINI				
VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE	600			
• Stabulazione fissa con paglia		9,0	26	34,8
• Stabulazione fissa senza paglia		33		

Tabella 3:
QUANTITÀ DI EFFLUENTE ZOOTECNICO
prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33		
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL'INGRASSO E VACCHE NUTRICI				
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 5,0	13 - 22	17 - 30
• Stabulazione libera su fessurato	300-350 ⁽¹⁾	26,0		
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350 ⁽¹⁾	13,0	16	27,4
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350 ⁽¹⁾	26,0		
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350 ⁽¹⁾	16,0	11,0	13,9
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350 ⁽¹⁾	9,0	18,0	21,5
• stabulazione libera con paglia totale	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 4,0	13 - 26	17 - 31
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 4,0	13 - 26	17 - 39
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1,5 - 4,0	13 - 22	17 - 44
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0		
VITELLI A CARNE BIANCA				
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0		
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0		
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0		
• stabulazione fissa con paglia	130	40	26,0	50,8
AVICOLI				
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di pre-disidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	0,05	9,5	19,0
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di pre-disidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,1	7,0	17,0
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di pre-disidratazione	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	22,0		
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,15	9,0	18,0
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,8	0 - 1,2	14,0	18,7
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0 - 1,2	8,0	13,5
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0 - 1,7	8,0	13,0
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽³⁾	0 - 0,9	11	15,1
CUNICOLI				

Tabella 3:
QUANTITÀ DI EFFLUENTE ZOOTECNICO
prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾	20,0		
• cunicoli in gabbia con pre-disidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 -16,6 ⁽⁴⁾		8	13,0
OVINI E CAPRINI				
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁵⁾	7,0	15	24,4
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁵⁾	16,0		
EQUINI				
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 ⁽⁶⁾	5,0	15	24,4

Apici:

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso; per le vacche nutrici il peso medio è pari a 550 kg.

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre.

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina.

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso.

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra.

(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

Note:

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.

Le acque non conteggiate nella tabella di cui sopra devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

Tabella 4:
Peso vivo medio (kg/capo)

Specie animale	Categoria	Sottocategoria	Peso Vivo Medio (kg/capo)
Animali da pelliccia			2
Avicoli	Anatre, faraone, ecc		0,8
Avicoli	Galline ovaiole		1,8
Avicoli	Pollastre		0,8
Avicoli	Polli da carne		1
Avicoli	Struzzi, per produzione		80
Avicoli	Struzzi, riproduttori		100
Avicoli	Tacchini, oche, altri	femmine	4,5
Avicoli	Tacchini, oche, altri	maschi	9

Tabella 4:
Peso vivo medio (kg/capo)

Specie animale	Categoria	Sottocategoria	Peso Vivo Medio (kg/capo)
Bovini allevamento	< 6 mesi, femmine	razze non specializzate da latte	100
Bovini allevamento	< 6 mesi, femmine	razze specializzate da latte	100
Bovini allevamento	< 6 mesi, maschi		100
Bovini allevamento	1 - 2 anni, manze	razze non specializzate da latte	370
Bovini allevamento	1 - 2 anni, manze	razze specializzate da latte	370
Bovini allevamento	1 - 2 anni, torelli		400
Bovini allevamento	2-3 anni, giovenche1	razze non specializzate da latte	550
Bovini allevamento	2-3 anni, giovenche1	razze specializzate da latte	550
Bovini allevamento	6 mesi - 1 anno, femmine	razze non specializzate da latte	150
Bovini allevamento	6 mesi - 1 anno, femmine	razze specializzate da latte	150
Bovini allevamento	6 mesi - 1 anno, maschi		150
Bovini allevamento	Altre Vacche	vacche nutrici razze a duplice attitudine	550
Bovini allevamento	Altre Vacche	vacche nutrici razze da carne	550
Bovini allevamento	tori		850
Bovini allevamento	Vacche da latte		600
Bovini carne	< 6 mesi, femmine		100
Bovini carne	< 6 mesi, maschi		100
Bovini carne	> 2 anni, femmine		550
Bovini carne	> 2 anni, maschi		650
Bovini carne	1 - 2 anni, femmine		370
Bovini carne	1 - 2 anni, maschi		400
Bovini carne	6 mesi - 1 anno, femmine		150
Bovini carne	6 mesi - 1 anno, maschi		150
Bovini carne	vitelli a carne bianca		130
Bufali	< 6 mesi		90
Bufali	6 mesi - 2 anni		200
Bufali	altri > 2 anni		350
Bufali	bufali, bufale		550
Caprini	Becchi		50
Caprini	Capre, CG		50
Caprini	Capre, CO		50
Caprini	Giovani		25
Conigli	3 - 4 mesi, CG IC		1,7
Conigli	Altri conigli		1,7
Conigli	Coniglie fattrici		7
Equini	Altri cavalli, adulti		550
Equini	Altri equini, adulti		300

Tabella 4: Peso vivo medio (kg/capo)			
Specie animale	Categoria	Sottocategoria	Peso Vivo Medio (kg/capo)
Equini	Cavalle fattrici		550
Equini			
Ovini	Arieti		55
Ovini	Giovani		25
Ovini	Pecore da latte, CG		50
Ovini	Pecore da latte, CO		50
Ovini	Pecore,altre, CG		50
Ovini	Pecore,altre, CO		50
Selvaggina			1
Suini	grassi salumi 31 - 160 kg		90
Suini	grassi salumi 91 - 160 kg		120
Suini	ingrasso 31 - 50 kg		40
Suini	ingrasso 51 - 70 kg		60
Suini	ingrasso 71 - 90 kg		80
Suini	lattonzoli 7 - 30 kg	allevamento a ciclo aperto	18
Suini	lattonzoli 7 - 30 kg	allevamento a ciclo chiuso	18
Suini	magri macello 31 - 110 kg		70
Suini	magri macello 91 - 110 kg		100
Suini	scrofe	con lattonzoli fino a 30 kg	260
Suini	scrofe	con lattonzoli fino a 5 - 6 kg	180
Suini	scrofe da rimonta 51 - 90 kg		70
Suini	scrofe da rimonta 91 - 130 kg		110
Suini	scrofette 31 - 50 kg		40
Suini	Verri		250

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente zootecnico per le diverse tipologie di allevamento di cui alla precedente tabella 3, i valori, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea (e vice versa), corrispondono indicativamente a:

- 2 per il letame;
- 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli;
- fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento alle seguenti altezze massime della lettiera:

- 0,60 m per bovini,
- 0,15 m per avicoli,
- 0,30 m per altre specie.

Tabella 5:
VALORI DI AZOTO AL CAMPO PER ANNO

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		Nel liquame	Nel letame
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	36,0	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ^(f)	8,6	67	67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,23	288		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			288	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				288
• pollastre a terra su lettiera				288
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)	0,25	250		

**Tabella 5:
VALORI DI AZOTO AL CAMPO PER ANNO**

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		Nel liquame	Nel letame
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
• a terra con uso di lettiera				250
Tacchini				
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
• a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri		99		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
• su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Note alla Tabella 5:

In riferimento alla tabella sopra riportata, si precisa che i valori di azoto al campo prodotti dai capi allevati sono riferiti alle unità di peso vivo (tonnellate) mediamente presente in un posto-stalla, e non al peso vivo prodotto nell'arco di un anno in un posto stalla. Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato. Al fine di effettuare la ripartizione dell'azoto al campo nel liquame e nel letame, nel caso delle le vacche appartenenti alla linea vacca-vitello, viene così calcolata:

Vacche - linea vacca-vitello	Nel liquame (kg/t p.v./anno)	Nel letame (kg/t p.v./anno)
Stabulazione fissa o libera senza lettiera	73	-
Stabulazione libera su lettiera permanente	32	41
Stabulazione fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata	20	53
Stabulazione libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)	45	28
Stabulazione libera a cuccette con paglia (testa a testa)	28	45

B. Stoccaggio minimo per reflui zootecnici

Su tutto il territorio della Regione Piemonte, i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere dimensionati in modo tale da garantirne la conservazione per i periodi in cui la distribuzione in campo è vietata o limitata da motivazioni agronomiche, climatiche, normative.

Per reflui zootecnici non palabili, nel caso di allevamenti nuovi o di ampliamenti, lo stoccaggio minimo è incrementato di 30 giorni (es: da 90 giorni passa a 120 giorni, da 120 giorni passa a 180 giorni). In ogni caso, dal 31/12/2013 per gli allevamenti di suini e avicoli la capacità minima non potrà essere inferiore a 180 giorni.

Stoccaggio minimo per reflui zootecnici <u>non palabili</u> (giorni)			
Specie allevata	Altri criteri	Azienda ricadente in ZVN	Azienda non ricadente in ZVN
TUTTE	Azienda in zona montana	90	90
	Azienda di piccole dimensioni (< 3000 kg annui di azoto zootecnico prodotto)		
BOVINI ALLEVAMENTO	Azienda con terreni a prato o cereale vernino	120	90
BUFALINI			
OVICAPRINI			
EQUINI			
BOVINI ALLEVAMENTO	Azienda senza terreni a prato o cereale vernino	180	120
BUFALINI			
OVICAPRINI			
EQUINI			
BOVINI CARNE		180	120
SUINI			
CUNICOLI			
AVICOLI			

Stoccaggio minimo per reflui zootecnici <u>palabili</u> (giorni)			
Specie allevata	Altri criteri	Azienda ricadente in ZVN	Azienda non ricadente in ZVN
BOVINI ALLEVAMENTO		90	90
BOVINI CARNE			
SUINI			
OVICAPRINI			
EQUINI			
CUNICOLI			
AVICOLI	Refluo <u>con</u> trattamento di disidratazione rapida a tenori di sostanza secca > 65%	120	90
	Refluo <u>senza</u> trattamento di disidratazione rapida a tenori di sostanza secca > 65%	90	90

C. Tolleranze per adeguamenti strutturali degli impianti di stoccaggio per effluenti zootecnici

DGR della Regione Piemonte n. 116-9440 del 1 agosto 2008

TOLLERANZE MASSIME AMMISSIBILI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'AZIENDA.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R, sono stabilite le seguenti tolleranze massime entro le quali non è obbligatorio l'adeguamento strutturale delle aziende esistenti, con riferimento specifico agli obblighi in materia di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

1) Tolleranze per l'adeguamento dello stoccaggio di effluenti zootecnici palabili e relativi liquidi di sgrondo (colaticcio): *

- a) nel caso in cui l'adeguamento comporti un ampliamento della platea esistente inferiore a 15 metri quadri;
- b) per qualsiasi tipologia di allevamento viene stabilita una tolleranza del 15% del fabbisogno complessivo di stoccaggio;
- c) la tolleranza è pari al 20% in presenza di modalità di gestione del cumulo tali da permettere volumi di stoccaggio maggiori (quali ad esempio l'altezza di carico del cumulo su platea, la presenza di cordoli laterali rilevati, ecc.); tali modalità dovranno essere descritte nell'ambito del sistema informativo on line.

2) Tolleranze per l'adeguamento dello stoccaggio di effluenti zootecnici non palabili e acque reflue:

- d) nel caso in cui l'adeguamento comporti un ampliamento dello stoccaggio esistente inferiore a 100 metri cubi;
- e) nel caso in cui l'azienda relazioni, tramite il sistema informativo on line, le azioni adottate e volte a contenere il volume di liquami prodotti (ad esempio attraverso il controllo o gli interventi di risparmio dei consumi di acqua) o a compensare una non ottimale disponibilità di stoccaggio in funzione del rispetto dei criteri di utilizzo agronomico (ad esempio: la buona disponibilità di terreni utilizzati agronomicamente in proprietà e affitto, l'adozione di rotazioni colturali in ambito aziendale, l'utilizzo di impianti di trattamento di separazione solido liquido dei liquami, ecc.), la tolleranza massima è incrementata come segue:
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami inferiore o uguale a 1.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 150 metri cubi;
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami superiore a 1.000 metri cubi e inferiore o uguale a 5000 metri cubi, la tolleranza è pari a 200 metri cubi;
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami superiore a 5.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 250 metri cubi.

* La tolleranza applicata è pari al più alto tra i valori al punto a) e i valori al punto b) o c).

D. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni

DD n. 1250 del 19/12/2012, pubblicata sul BURP n. 2 del 10/01/2013

data (gg/mm/aa) ¹	Coltura fertilizzata ²	Identificativo catastale dei terreni			Sup. (ha) ³	ZVN		Nome commerciale del concime o tipologia di fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato	Titolo dei concimi minerali (%)			Dose (q/ha)	Epoca ⁴	Modalità di interramento ⁵
		Comune	Foglio	Particella		si	no		N	P ₂ O ₅	K ₂ O			

Sono tenute alla compilazione della presente scheda:

- a) le aziende tenute alla compilazione del PUA, sia in forma semplificata sia completa;
- b) le aziende ricadenti in ZVN, non tenute alla compilazione del PUA, con fabbisogno azotato colturale maggiore di 3.000 kg annui (equivalenti a circa **20 ha** nella situazione media piemontese). Tali aziende possono, in alternativa alla compilazione e conservazione della scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, optare per la conservazione della documentazione giustificativa relativa all'acquisto e alla cessione dei concimi, a condizione che se ne possa desumere la quantità utilizzata;

Le aziende aderenti alle misure del PSR passano compilare la presente scheda in sostituzione a quella prevista dal PSR stesso, purché completa delle voci "epoca" e "modalità di interramento".

¹ se l'operazione dura più giorni indicare la data di fine dell'intervento. Devono essere riportate anche le distribuzioni di effluente zootecnico effettuate da terzi (es. in caso di asservimento).

² qualora sia indicata la coltura fertilizzata, il dettaglio particellare non è richiesto se già desumibile dalla comunicazione di utilizzo agronomico presentata ai sensi del regolamento 10/R/2007.

³ superficie complessiva oggetto della distribuzione.

⁴ indicare la fase fenologica oppure se l'intervento avviene in presemina, in copertura, all'impianto di colture arboree, ecc.; dato obbligatorio solo per le aziende che aderiscono alle misure PSR e compilano la presente scheda per entrambi gli ambiti (PSR e regolamento 10/R).

⁵ aratura, erpicatura, sarchiatura; in caso di mancato interrimento dettagliare la motivazione; dato obbligatorio solo per le aziende che aderiscono alle misure PSR e compilano la presente scheda per entrambi gli ambiti (PSR e regolamento 10/R).

E. Regolamento (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2009

ALLEGATO "Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)"

Tabella 2 – SOSTANZE VIETATE

Sostanze farmacologicamente attive	LMR
Aristolochia spp. e suoi preparati	Non è possibile stabilire un LMR
Cloramfenicolo	Non è possibile stabilire un LMR
Cloroformio	Non è possibile stabilire un LMR
Clorpromazina	Non è possibile stabilire un LMR
Colchicina	Non è possibile stabilire un LMR
Dapsone	Non è possibile stabilire un LMR
Dimetridazolo	Non è possibile stabilire un LMR
Metronidazole	Non è possibile stabilire un LMR
Nitrofurani (comprese furazolidone)	Non è possibile stabilire un LMR
Ronidazolo	Non è possibile stabilire un LMR



F. Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006 - ALLEGATO I

(previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *n*)

Categoria A - Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate

- 1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri.
- 2) Agenti antitiroidei.
- 3) Steroidi.
- 4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo).
- 5) β -agonisti
- 6) Sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.

Categoria B - Medicinali veterinari[1] e agenti contaminanti

- 1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni.
 - 2) Altri prodotti medicinali veterinari:
 - a) Antelmintici;
 - b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli;
 - c) Carbammati e piretroidi;
 - d) Tranquillanti;
 - e) Antinfiammatori non steroidei (AINS);
 - f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica.
 - 3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente:
 - a) Composti organoclorurati, compresi i PCB;
 - b) Composti organofosforati;
 - c) Elementi chimici;
 - d) Micotossine;
 - e) Coloranti;
 - f) Altri.
- [1] Compresa le sostanze non registrate utilizzabili a fini veterinari.